



Istituzione “l’Uspidali”
COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)

Gara procedura aperta per l’affidamento della gestione globale dei servizi sociosanitari, del servizio di lavanderia e del servizio di pulizia dei locali della Casa di riposo “L’Uspidali” del Comune di Valenza

PERIODO MESI 36

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Lì, 18.04.2023

Il Responsabile Unico del procedimento
Marco Cavallera

Indice

TITOLO I PARTE DESCRITTIVA	4
ARTICOLO I.1 –OGGETTO DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO I.2 – DURATA DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO I.3 – RINNOVO DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO I.4 - AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO	6
ARTICOLO I.5 – VARIAZIONE DEI SERVIZI	7
ARTICOLO I.6 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	8
ARTICOLO I.7 – REVISIONE PREZZI	8
ARTICOLO I.8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	9
ARTICOLO I.9 – ONERI A CARICO DELL'ISTITUZIONE "L'USPIDALI"	10
ARTICOLO I.10 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	10
ARTICOLO I.11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	10
ARTICOLO I.12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	11
ARTICOLO I.13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	12
ARTICOLO I.14 – VERIFICA DI CONFORMITA'	13
ARTICOLO I.15 – REFERENTE "COORDINATORE" DELL'APPALTATORE	13
ARTICOLO I.16 - CONTROLLI	14
ARTICOLO I.17 – RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE	15
ARTICOLO I.18 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	16
ARTICOLO I.19 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	17
ARTICOLO I.20 – CLAUSOLA SOCIALE	20
ARTICOLO I.21 – REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CASO DI SCIOPERO	20
ARTICOLO I.22 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO	21
ARTICOLO I.23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA	22
ARTICOLO I.24 – CESSIONE DEL CREDITO	23
ARTICOLO I.25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	23
ARTICOLO I.26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
ARTICOLO I.27 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	25
ARTICOLO I.28 - ANTICIPAZIONE - MODALITA' DI FATTURAZIONE – PAGAMENTI	25
ARTICOLO I.29 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	27
ARTICOLO I.30 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO	27
ARTICOLO I.31 - PENALITA'	27
ARTICOLO I.32 – RECESSO DAL CONTRATTO – FACOLTA' DI RECESSO UNILATERALE DELL'ENTE	29
ARTICOLO I.33 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE	30
ARTICOLO I.34 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
ARTICOLO I.35 - RIFUSIONE DANNI E SPESE	30
ARTICOLO 36 - ASSICURAZIONE	30
ARTICOLO I.37 – GARANZIA DEFINITIVA	32
ARTICOLO I.38 – STIPULAZIONE CONTRATTO D'APPALTO	33
ARTICOLO I.39 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE ANTIMAFIA	34
ARTICOLO I.40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	34
ARTICOLO I.41 - SICUREZZA	35
ARTICOLO I.42 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	36
ARTICOLO I.43 – GESTIONE DEI SINISTRI	36
ARTICOLO I.44 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE - CODICE DI COMPORTAMENTO	37
ARTICOLO I.45 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DEL SERVIZIO – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	37

ARTICOLO I.46 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI.....	38
TITOLO II PARTE PRESTAZIONALE	39
CAPO I - SERVIZI SOCIOSANITARI	39
Articolo II.I.1 - Oggetto	39
Articolo II.I.2 - Servizio di Assistenza Tutelare per alcuni Nuclei della Struttura	40
Articolo II.I.3 – Servizio infermieristico	41
Articolo II.I.4 - Servizio di Riabilitazione	42
Articolo II.I.5 - Servizio di Sostegno Psicologico e Animazione	42
Articolo II.I.6 - Direzione Sanitaria	43
Articolo II.I.7 – Servizio smaltimento rifiuti sanitari speciali	43
Articolo II.I.8 – Direttore dell’esecuzione del contratto	44
Articolo II.I.9 - Organico.....	45
Articolo II.I.10 - Penalità	45
Articolo II.I.11 - Rinvio	46
CAPO II - SERVIZIO DI LAVANDERIA.....	46
Articolo II.II.1 – Oggetto	46
Articolo II.II.2 – Modalità di erogazione del servizio	48
Articolo II.II.3 - Prodotti complementari	50
Articolo II.II.4 - Noleggio biancheria piana - Specifiche tecniche e dotazione iniziale.....	50
Articolo II.II.5 - Confezionamento e riconsegna	52
Articolo II.II.6 - Sacchi per la raccolta della biancheria	53
Articolo II.II.7 - Prestazioni: verifiche e controlli sull’esecuzione del contratto	53
Articolo II.II.8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	54
Articolo II.II.9 - Sciopero e/o interruzione del servizio	54
Articolo II.II.10 – Oneri a carico dell’appaltatore	55
Articolo II.II.11 – Oneri a carico della Stazione appaltante.....	56
Articolo II.II.12 – Controllo di qualità	56
Articolo II.II.13 – Penalità	56
Articolo II.II.14 – Direttore dell’esecuzione del contratto	58
Articolo II.II.15 - Rinvio	58
CAPO III – SERVIZIO DI PULIZIA	58
Articolo II.III.1 – Oggetto	58
Articolo II.III.2 – Modalità di esecuzione del servizio	59
Articolo II.III.3 – Prodotti detergenti – Smaltimento dei rifiuti.....	60
Articolo II.III.4 - Descrizione degli interventi e loro frequenza	60
Articolo II.III.5 – Dotazioni dell’appaltatore: materiale d’uso e attrezzature	61
Articolo II.III.6 - Derattizzazione, deblattizzazione delle superfici e disinfezione dell’intera Struttura	62
Articolo II.III.7 – Direttore dell’esecuzione del contratto	63
Articolo II.III.8 - Organico.....	64
Articolo II.III.9 - Penalità	64
Articolo II.III.10 - Rinvio	65

TITOLO I PARTE DESCRITTIVA

ARTICOLO I.1 –OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi sociosanitari, del servizio di lavanderia e del servizio di pulizia dei locali della Casa comunale di Riposo– Istituzione "L'Uspidali" come successivamente dettagliato.

La prestazione principale del presente appalto consiste in servizi sociosanitari come descritto nella Titolo II parte prestazionale Capo I

Le prestazioni secondarie del presente appalto consistono in: servizio di lavanderia come descritto nella Titolo II parte prestazionale Capo II, servizio di pulizia dei locali come descritto nella Titolo II parte prestazionale Capo III.

La struttura della Casa di riposo ha sede in via Canonico Zuffi, 12 – Valenza.

Ai sensi dell'articolo 51 del D.Lvo. n. 50/2016, la presente procedura è indetta in un unico lotto in ragione dell'intrinseca unitarietà dei servizi oggetto di gara e, quindi, della conseguente unitarietà dell'oggetto, articolato e complesso, e finalità delle prestazioni, che non consentono la suddivisione in lotti funzionali, né prestazionali; in particolare, l'eventuale frammentazione del contratto in capo a più fornitori risulterebbe diseconomica per l'Istituzione e creerebbe forti inefficienze gestionali e una problematica frammentazione delle responsabilità contrattuali.

La completa descrizione dei Servizi nonché delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle specifiche tecniche di esecuzione del contratto sono riportate nella parte prestazionale del presente capitolato.

Si precisa che le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche ed i livelli di servizio inerenti l'esecuzione del contratto, sono contenuti nello Schema di Contratto e nei Capitolati, e devono considerarsi a tutti gli effetti quali requisiti minimi di esecuzione e relative obbligazioni essenziali, che devono essere rispettati dai concorrenti in sede di esecuzione del contratto, pena l'applicazione delle relative penali e/o la risoluzione del contratto medesimo.

Si precisa, altresì, che i succitati Servizi dovranno operare sulla base degli indirizzi, delle linee guida e dei percorsi previsti dalle Deliberazioni della Giunta Regionale del Piemonte e dovranno garantire le opportune iniziative per assicurare significativi standard di qualità:

- D.G.R. N. 25 – 12129 del 14 settembre 2009 ad oggetto "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture sociosanitarie";
- D.G.R. N. 45 – 4248 del 30 luglio 2012 e ss. mm. ii. ad oggetto "Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti (...)" integrata con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 10-5950 del 17.06.2013 e n. 85-6287 del 02.08.2013.

Il presente capitolato, nonché tutta la documentazione di gara sono stati elaborati sulla base di valutazioni che non tengono conto di restrizioni e limitazioni connesse ad un eventuale stato di emergenza conseguente a pandemia o altro; pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, la Stazione appaltante, in sede di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di rideterminare i canoni/gli importi sulla base delle prestazioni rese a seconda della effettiva operatività nella struttura oggetto dell'appalto.

Le prestazioni previste dal presente capitolato e dai capitolati afferenti ai vari servizi, sono considerate, a tutti gli effetti, servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

La casa di riposo gestita da questa Istituzione denominata “*l’Uspidali*” è complessivamente autorizzata al funzionamento per n. 120 posti.

Attualmente sono presenti n. 90 ospiti così suddivisi:

- piano terra: n. 19,
- piano primo n. 43,
- piano secondo: n. 28.

Durante l’esecuzione del contratto l’Appaltatore dovrà tener conto dell’eventuale attivazione di attività di cura extra-ospedaliera successiva alla dimissione, o necessaria per rispondere a particolari situazioni clinico-assistenziali (CAVS), per un massimo di posti letto pari a 20. In ogni caso il numero massimo dei degenti non potrà superare il numero massimo di 120 posti per il quale è autorizzata la struttura.

ARTICOLO I.2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto o, se antecedente, dalla data di consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata o d’urgenza, ai sensi dell’articolo 32, commi 8 e 13, del D.Lvo 50/2016 e dell’articolo 8, comma 1, lettera a), del DL 76/2020 convertito in legge 120/2020.

L’appalto è regolato da:

- a) contratto di appalto;
- b) il presente capitolato speciale d’appalto, comprendenti le specifiche tecniche, con l’indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;
- c) progetto contenente, oltre al capitolato di cui alla lettera b) che precede: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui sono inseriti i Servizi; il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali ex articolo 26, comma 3 del D.Lvo. 81/2008; il calcolo degli importi per l’acquisizione dei Servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi;
- d) bando di gara;
- e) disciplinare di gara con l’indicazione dei requisiti minimi che gli offerenti devono possedere e dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire, i criteri motivazionali e premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
- f) dichiarazioni a valenza negoziale ed offerta tecnica ed economica prodotte dall’appaltatore in sede di gara.

ARTICOLO I.3 – RINNOVO DEL CONTRATTO

La ditta appaltatrice si obbliga a rinnovare, a richiesta della stazione appaltante, il contratto per un massimo di tre anni successivi a quello previsto al precedente articolo I.2.

Il rinnovo potrà riguardare le seguenti condizioni:

- la modifica delle condizioni aggiuntive proposte nell’offerta tecnica a patto che le medesime siano ritenute non più attuali dalla Stazione appaltante;
- l’aggiornamento dei prezzi offerti in sede di gara, a condizione che siano giustificati da un aumento del costo del lavoro.

Il diritto di opzione al rinnovo è esercitabile dalla stazione appaltante, disgiuntamente per il quarto, quinto e sesto anno successivi a quello iniziale.

Almeno quattro mesi prima della scadenza contrattuale, la stazione appaltante potrà eventualmente avviare procedura di rinnovo del contratto medesimo.

Durante il periodo di rinnovo del contratto la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto siano in corso le operazioni di aggiudicazione della nuova gara di appalto la ditta appaltatrice si obbliga, ai sensi dell'articolo 106, c. 11 del D.Lvo n. 50/16 e smi, a prorogare il contratto in essere ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante per il tempo strettamente necessario a giungere alla nuova aggiudicazione.

ARTICOLO I.4 - AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Ai fini di una corretta formulazione dell'offerta economica si segnala che il valore dell'appalto risulta il seguente:

contratto originario	SERVIZI	comprendenti	durata	Importi IVA esclusa €
	Servizi sociosanitari	- assistenza tutelare - infermieristico - riabilitazione - sostegno psicologico e animazione - direzione sanitaria - smaltimento dei rifiuti sanitari speciali	Mesi 36	3.697.158,94
	Servizio di lavanderia	- lavanolo, (compresa la sanificazione), della biancheria piana - lavaggio (compresi disinfezione, asciugatura, stiro, imballaggio) delle divise degli operatori della stazione appaltante - lavaggio (compresi disinfezione, asciugatura, stiro, imballaggio) degli indumenti degli ospiti - ritiro e riconsegna dei capi lavati		387.108,91
	Servizio di pulizia	- pulizia, giornaliera e periodica, ambientale e di sanificazione - derattizzazione, deblattizzazione delle superfici e la disinfezione dell'intera Struttura		430.884,09
	Importo a base di gara soggetto a ribasso			4.515.151,93

	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			10.588,07
	Totale complessivo			4.525.740,00
Eventuale rinnovo da esercitarsi come indicato nell'art. I.3	Servizi socio-sanitari	- assistenza tutelare - infermieristico - riabilitazione - sostegno psicologico e animazione - direzione sanitaria - smaltimento dei rifiuti sanitari speciali	Mesi 36	3.697.158,94
	Servizio di lavanderia	- lavanolo, (compresa la sanificazione), della biancheria piana - lavaggio (compresi disinfezione, asciugatura, stiro, imballaggio) delle divise degli operatori della stazione appaltante - lavaggio (compresi disinfezione, asciugatura, stiro, imballaggio) degli indumenti degli ospiti - ritiro e riconsegna dei capi lavati		387.108,91
	Servizio di pulizia	- pulizia, giornaliera e periodica, ambientale e di sanificazione - derattizzazione, deblattizzazione delle superfici e la disinfezione dell'intera Struttura		430.884,09
	Importo			4.515.151,93
	Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			10.588,07
	Totale complessivo			4.525.740,00
	VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA esclusa)			9.051.480,00

I costi del noleggio e del trasporto relativi al servizio di lavanderia sono ricompresi negli importi di cui sopra.

L'importo presunto complessivo dell'appalto a misura è computato sulla base dei prezzi indicati nel presente capitolato. Il numero delle ore richieste e dei dati ivi contenuti è puramente indicativo, ed è calcolato in base ad una stima storica presunta delle esigenze della Casa di riposo ed i servizi stessi potranno essere modificati, potenziati, ridotti o interrotti, parzialmente o totalmente, in qualsiasi momento qualora insorgessero situazioni che comportassero una diversa organizzazione lavorativa che preveda l'utilizzo di personale della Casa di riposo o per esigenze diverse della stessa Amministrazione appaltante e ciò senza nulla a pretendere da parte dell'appaltatore, fermo quanto previsto al successivo articolo I.5 "Variazione dei servizi".

ARTICOLO I.5 – VARIAZIONE DEI SERVIZI

Per tutta la durata dell'appalto l'Istituzione può richiedere la variazione delle modalità di esecuzione dei Servizi e/o l'integrazione, la riduzione o la modifica degli stessi per:

- (i) adeguamento a disposizioni obbligatorie di legge e/o regolamentari eventualmente emanate e/o adottate durante il corso di validità del contratto d'appalto;
- (ii) successive necessità;
- (iii) razionalizzazione del servizio.

Ai sensi dell'articolo 106, c. 12 del D.Lvo. n. 50/2016, l'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle richieste di modifica, estensione o di riduzione dei servizi appaltati sino alla concorrenza del 20%, in più o in meno, del valore contrattuale, alle stesse condizioni, patti e prezzi offerti in sede di gara di appalto, con conseguente variazione del corrispettivo da calcolarsi sulla base dei prezzi unitari contrattuali.

L'Istituzione ha facoltà di richiedere, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, del D.Lvo. n. 50/2016, variazioni in aumento o in diminuzione dei servizi appaltati, anche oltre il 20% di cui al precedente comma e sino ad un massimo del 50% del valore del contratto iniziale. In tal caso le Parti concorderanno, con specifico e separato atto aggiuntivo le nuove modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali prendendo comunque come base di riferimento i prezzi unitari contrattuali.

Parimenti l'Istituzione ha facoltà di richiedere modifiche ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lvo. n. 50/2016, se il valore delle modifiche è al di sotto di entrambi i valori indicati nel citato comma 2. In tal caso le Parti concorderanno, con specifico e separato atto di sottomissione le nuove modalità di gestione e provvederanno agli eventuali adeguamenti contrattuali prendendo comunque come base di riferimento i prezzi unitari contrattuali.

In caso si renda operativa l'attività di cura extra-ospedaliera successiva alla dimissione o necessaria per rispondere a particolari situazioni clinico-assistenziali (CAVS), l'Appaltatore dovrà assicurare, analogamente a quanto garantito agli ospiti della Casa di Riposo dell'Istituzione, i servizi di cui al presente appalto, ad esclusione del servizio di lavaggio degli indumenti dei degenti che non sarà a carico di questa Istituzione. Gli importi dei servizi da dedicare a tale attività non sono quantificabili allo stato attuale, non avendo, tale attività, avuto ancora inizio. L'avvio di tali servizi aggiuntivi potranno costituire motivo di variante al contratto di appalto.

ARTICOLO I.6 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO I.7 – REVISIONE PREZZI

I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell'aggiudicazione, rimarranno fissi ed invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente potranno essere soggetti a revisione, ai sensi dell'articolo 106 del D.Lvo 50/2016.

Al verificarsi di un aumento o diminuzione dei prezzi non inferiore al 5%, l'appaltatore o l'Ente medesimo, hanno facoltà di richiedere una revisione del prezzo, con l'ulteriore possibilità di recesso o risoluzione consensuale senza obbligo di alcun indennizzo.

La richiesta di revisione prezzi da parte dell'aggiudicatario non potrà essere in alcun caso retroattiva.

Con riferimento ai servizi sociosanitari e al servizio di pulizia, trattandosi di servizi in cui la componente manodopera è complessivamente pari al 97,19% del valore complessivo dei due servizi, la revisione del prezzo sarà effettuata come segue: il 2,81% del valore del servizio sarà aggiornato con applicazione dell'indice ISTAT FOI; il restante 97,19% del valore del servizio sarà aggiornato in base all'incremento percentuale pari all'eventuale aumento del costo del personale in base al CCNL applicato. Nel caso in cui durante la vigenza dell'appalto non vi siano incrementi contrattuali del personale, per tale parte del valore del servizio non si procederà a revisione del prezzo).

Con riferimento al servizio di lavanderia, la modifica della controprestazione economica potrà essere richiesta, a partire dal tredicesimo mese, al verificarsi di circostanze imprevedute ed imprevedibili (a titolo puramente esemplificativo guerra, pandemia, ecc.), purché non si "alteri la natura generale del contratto" e la revisione avverrà secondo la variazione del potere di acquisto dell'Euro accertato dall'ISTAT e riferito all'indice FOI. La base di calcolo revisionale, in ogni caso, resta quella dei prezzi offerti in sede di aggiudicazione, in quanto tali prezzi offerti – revisionati annualmente – non sono soggetti a capitalizzazione.

La parte richiedente è tenuta, altresì, a comprovare le circostanze eccezionali sopravvenute nonché a dimostrare l'ammontare dello scostamento di costi fra quelli offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, rispetto a quelli che il medesimo deve invece accollarsi in conseguenza dell'aumento intervenuto.

ARTICOLO I.8 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono previsti a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- il servizio di assistenza tutelare
- il servizio infermieristico
- il servizio di riabilitazione psico-fisica
- il servizio di sostegno psicologico e animazione
- il servizio di direzione sanitaria
- il servizio di smaltimento dei rifiuti sanitari speciali
- il servizio di lavanderia
- il servizio di pulizia ambientale e sanificazione, comprensivo del servizio di derattizzazione, deblattizzazione delle superfici e la disinfezione dell'intera Struttura, nonché
- la fornitura di tutti i prodotti, i materiali di consumo e le attrezzature per lo svolgimento di tutti i servizi
- il costo complessivo di tutto il personale comprensivo degli oneri indiretti e di tutte le tutele previste dagli Enti assicurativi ed assistenziali
- l'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.Lvo 81/2008 e succ. in relazione anche alla formazione Rischio Incendio a Livello Elevato per tutto il personale OSS operante nella Casa di Riposo

- gli indumenti di lavoro nonché i necessari dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.

Sono, inoltre, ad esclusivo e totale carico dell'appaltatore:

- tutte le spese per imposte e tasse o comunque derivanti dall'espletamento del servizio, in particolare oneri di carattere amministrativo, previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;
- l'osservanza ai requisiti prescritti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia, che, ad ogni effetto, vengono richiamati come facenti parte del presente capitolato. In particolare, dovrà essere garantita la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- le spese di coordinamento, di organizzazione e gestione economico-normativa del proprio personale.

Trattandosi di appalto di servizi di importo superiore a € 1.000.000 risulta obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico ai sensi dell'art. 215 del DLgs 36/2023 e l'aggiudicatario si assume gli obblighi di propria competenza.

Si rimanda inoltre alle disposizioni specifiche previste nei capitolati relativi a ciascun servizio.

ARTICOLO I.9 – ONERI A CARICO DELL'ISTITUZIONE "L'USPIDALI"

Sono a carico dell'Istituzione "L'Uspidali" i seguenti oneri:

- direzione della Struttura
- la messa a disposizione dei locali della Struttura
- l'assicurazione sull'immobile
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile
- le imposte relative all'immobile a qualsiasi titolo
- la fornitura di energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche ed acqua (salvo che per quanto concerne il servizio di lavanderia).

Inoltre, per quanto concerne il servizio di lavanderia, si rimanda alle disposizioni contenute nel successivo articolo II.II.11.

ARTICOLO I.10 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

A seguito dell'aggiudicazione, sarà eseguito con l'appaltatore un sopralluogo congiunto dei locali della casa di riposo per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.

Si rimanda al Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza facente parte della documentazione agli atti della procedura di gara.

ARTICOLO I.11 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi dell'articolo 101 e seguenti del D.Lvo n. 50/16 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.

Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ARTICOLO I.12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore della esecuzione redige apposito **verbale di avvio dell'esecuzione** del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in avanti anche semplicemente "codice"), è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell'esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il **verbale di sospensione** indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lvo n. 50/16 e sopradescritte all'esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, c. 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la **ripresa dell'esecuzione** e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del **verbale di ripresa dell'esecuzione** del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione.

Il Direttore dell'esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante **ordini di servizio** nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

ARTICOLO I.13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell'appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

ARTICOLO I.14 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell'emissione dello stato di avanzamento del servizio.

La verifica di conformità finale e complessiva ai sensi dell'articolo 102, c. 3 del D.Lvo n. 50/16 e smi, deve essere conclusa entro 6 mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ARTICOLO I.15 – REFERENTE "COORDINATORE" DELL'APPALTATORE

Le prestazioni di cui al presente appalto sono rese dal personale dipendente dell'aggiudicatario sotto la direzione operativa ed organizzativa di un responsabile "coordinatore" delle attività di cui al capitolato speciale d'appalto, designato dall'aggiudicatario medesimo.

Il nominativo del "coordinatore" deve essere individuato e comunicato all'Istituzione, in sede di stipula del contratto di appalto.

Il "coordinatore" deve essere munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto, con costo ricompreso tra gli oneri dell'appalto stesso.

In periodi limitati di assenza o impedimento del medesimo, lo stesso potrà essere sostituito da altro dipendente dell'appaltatore. Il nominativo del sostituto dovrà essere anch'esso comunicato all'Istituzione all'atto della stipula contrattuale.

La figura del “coordinatore” deve aver maturato una congrua esperienza nei servizi tutelari settore degli anziani (almeno 5 anni alla data del termine ultimo di presentazione dell’offerta prevista nel bando di gara).

Spetta a tale figura professionale garantire la gestione ottimale dei servizi affidati, nel rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione dell’offerta.

Il “coordinatore” dovrà:

- essere reperibile e rintracciabile 7 giorni alla settimana, 24h su 24;
- individuare soluzioni organizzative e metodologiche delle attività affidate all’appaltatore.

Il “coordinatore” programmerà accessi almeno mensili all'interno del servizio e verifiche sistematiche con i responsabili ai vari livelli della struttura stessa, in modo particolare con i Responsabili di struttura, con il Direttore dell’esecuzione del contratto o altre figure eventualmente indicate dalla Direzione.

Al termine di ogni visita mensile dovrà essere redatto un report di quanto emerso che dovrà essere tassativamente allegato alla relativa fattura del mese.

Resta inteso che la Direzione dell’Istituzione ha facoltà di ottenere la rimozione del “coordinatore” o del suo sostituto, in qualsiasi momento lo ritenesse necessario, in caso di inefficienze, negligenze o adozione di comportamenti ritenuti incompatibili con una corretta gestione del servizio. La valutazione insindacabile di tali circostanze è deputata al RUP che, dopo contestazione scritta degli eventi che determinano la richiesta di allontanamento, ha facoltà di ottenere la rimozione e la sostituzione del coordinatore o del suo sostituto nel termine di 15 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data d'invio della contestazione scritta a suo carico.

Il servizio deve essere svolto secondo quanto previsto progettualmente dall’appaltatore in sede di presentazione dell’offerta.

ARTICOLO I.16 - CONTROLLI

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio l’Istituzione e l’appaltatore provvedono, ognuno per la propria competenza, ad effettuare i controlli di merito.

L’Istituzione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento, periodicamente, senza preavviso e ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la qualità delle prestazioni contrattuali, il personale addetto, i servizi assicurati agli ospiti della Struttura, l’osservanza di quanto disposto nel presente capitolato nonché la conformità al progetto presentato dall’aggiudicatario. Potrà, tramite i soggetti preposti, inoltre, controllare, l’esecuzione e le modalità delle prestazioni nonché effettuare periodiche verifiche sulle attrezzature, impianti, prodotti utilizzati dall’appaltatore, al fine di accertare se vi sia o meno rispondenza alle clausole contrattuali.

Il personale addetto al controllo è tenuto a non muovere alcun rilievo al personale alle dipendenze dell’aggiudicatario, il quale deve garantire che il proprio personale non interferisca sulle procedure di controllo dei soggetti incaricati dell’Istituzione.

È fatta salva la facoltà dell’Istituzione di richiedere all’appaltatore, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, la documentazione probatoria di tutti gli adempimenti indicati ai precedenti articoli, ivi compresi i giustificativi dei versamenti contributivi e la fotocopia del registro delle presenze indicanti nominativi e turni di lavoro svolto dal personale.

L'Istituzione farà pervenire all'aggiudicatario per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario deve uniformarsi nei tempi stabiliti.

L'aggiudicatario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all'Istituzione.

L'aggiudicatario sarà tenuto inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell'Istituzione.

L'Amministrazione terrà conto inoltre, nell'esercizio delle funzioni di controllo, delle osservazioni e delle proposte dell'Ospite e dei familiari.

Ogni eventuale disservizio sarà immediatamente contestato per iscritto all'appaltatore, il quale dovrà con assoluta celerità, provvedere in merito.

Le accertate inadempienze o il ritardo nello svolgimento dei servizi farà sorgere nell'Istituzione il diritto a provvedere direttamente addebitandone il costo all'appaltatore. Resta salvo il diritto dell'Istituzione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Resta fermo il controllo svolto dalle commissioni di vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

ARTICOLO I.17 – RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di

indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dell'esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell'esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell'esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lvo. 50/2016 e smi.

ARTICOLO I.18 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore dovrà assicurare le prestazioni inerenti i servizi oggetto dell'appalto con proprio personale, regolarmente assunto e avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'utilizzo e per il quale l'appaltatore solleva l'Ente appaltante da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e in genere per tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative (in particolare quanto previsto per il riposo settimanale dei lavoratori in turno) e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) ed integrativi provinciali/aziendali applicabili alla categoria ed il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto, in vigore per i settori e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- ad ottemperare alle specifiche indicazioni individuate nel Capitolato con riferimento al personale e ai rapporti di lavoro;
- a dimostrare a semplice richiesta di aver provveduto a quanto sopra.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

ARTICOLO I.19 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Istituzione "L'Uspidali" ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'operatore economico aggiudicatario.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario, salvo gli eventuali casi di subappalto autorizzato.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le leggi relative al mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'aggiudicatario cessante, i regolamenti e gli accordi collettivi regolanti il rapporto di lavoro instaurato col proprio personale e la clausola sociale.

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo del contratto collettivo nazionale CCNL vigente, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.

Si precisa che i CCNL presi in considerazione al fine del calcolo del valore dell'appalto sono i seguenti:

Servizio di assistenza tutelare	COOPERATIVE SOCIALI
Servizio infermieristico	COOPERATIVE SOCIALI
Servizio di riabilitazione	COOPERATIVE SOCIALI
Servizio di sostegno psicologico e animazione	COOPERATIVE SOCIALI
Direzione sanitaria	COOPERATIVE SOCIALI
Servizio di smaltimento rifiuti sanitari speciali	PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI AMBIENTALI
Servizio di lavanderia	SISTEMA INDUSTRIALE INTEGRATO DI SERVIZI TESSILI E MEDICI AFFINI (LAVANDERIE INDUSTRIALI)
Servizio di pulizia comprensivo del servizio di derattizzazione, deblattizzazione delle superfici e la disinfezione dell'intera Struttura	COOPERATIVE SOCIALI

Il direttore dell'esecuzione contrattuale, eventualmente per il tramite dei referenti della struttura servita, verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, all'adempimento di tutti gli obblighi e di tutti gli oneri concernenti le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza l'aggiudicatario si impegna in caso di inadempienza ai suddetti obblighi e oneri a sollevare l'Istituzione "L'Uspidali" da ogni e qualsiasi responsabilità assumendo a proprio carico tutte le relative conseguenze, nonché le eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi

oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Il presente appalto è sottoposto alla osservanza delle norme in materia di cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

Nei dieci giorni precedenti l'avvio del servizio, l'operatore economico dovrà comunicare all'Istituzione, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio). Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato immediatamente con i nuovi inserimenti di personale causati da trasferimenti o dimissioni e anche nei casi di sostituzione temporanea dovuta a malattia, infortunio, ferie e maternità.

Entro 15 giorni dall'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà produrre all'Istituzione copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D.Lvo 26 maggio 1997, n. 152 (G.U. 12 giugno 1977, n. 135) sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro e la documentazione attestante la presa visione da parte del personale dipendente del piano di sicurezza redatto ai sensi della Legge 81/2008 e s.m.i.

L'attività di formazione in materia di sicurezza sarà a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà esibire, a richiesta dell'Istituzione, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.

L'Istituzione "*L'Uspidali*" si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la sostituzione del personale ritenuto, a suo insindacabile giudizio, non idoneo o che comunque non sia di gradimento.

L'appaltatore è tenuto ad informare il proprio personale o i soci collaboratori che l'Istituzione "*L'Uspidali*" è totalmente estranea al rapporto di lavoro intercorrente con l'appaltatore medesimo e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti dell'Istituzione.

In proposito l'appaltatore si impegna a tenere sollevato l'Istituzione da qualsiasi richiesta derivante da cause di lavoro promosse dai lavoratori, anche in relazione al disposto dell'articolo 1676 del codice civile (diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente).

L'appaltatore è tenuto inoltre ad informare il proprio personale circa gli adempimenti e gli obblighi contenuti nel presente capitolato e nel contratto, richiamandolo alla rigorosa osservanza del segreto professionale circa i dati e le informazioni relative agli ospiti.

Il personale in servizio presso la Casa di riposo dovrà indossare una divisa decorosa, differenziata da quella del personale proprio della struttura, e DPI per il corretto svolgimento delle proprie mansioni e, ai sensi del combinato disposto della l. n. 248/06, del D.Lvo. n. 81/08 e della l. n. 136/10, deve essere dotato di proprio cartellino con fotografia di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro (appaltatore), a norma di legge (cfr. articolo 26, comma 8, D.Lvo. 81/2008: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.").

Il lavaggio e la disinfezione (ove presenti capi infetti) delle divise del personale dell'appaltatore è a totale carico del medesimo.

Nell'espletamento del proprio lavoro, tutto il personale dovrà essere in grado di comprendere le esigenze e le aspettative dell'ospite e dell'ente, in tal senso è essenziale che, al momento dell'assunzione nella struttura, il personale abbia una conoscenza della lingua italiana, compresa e parlata, adeguata alle difficoltà di comunicazione e comprensione dell'utenza. Dovrà inoltre mantenere un comportamento riguardoso e corretto nei confronti di chiunque ed un rapporto collaborativo e costruttivo con il personale dell'Ente e con i familiari degli ospiti, rispettando

sempre il segreto professionale e tutte le norme in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, igiene sul lavoro ed igiene alimentare.

E' fatto obbligo al suddetto personale di osservare ogni cautela nella utilizzazione degli spazi, degli arredi e dei servizi, comunicando tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto ogni evento accidentale inerente le attività occupazionali o particolari situazioni che abbiano determinato danni.

Al personale dovrà, inoltre, essere fatto divieto di accettare compensi di qualsiasi natura da parte degli ospiti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi. Il personale dovrà attenersi alle disposizioni del Codice di comportamento vigente per i dipendenti dell'Istituzione.

Il personale dell'Appaltatore è tenuto a partecipare alle eventuali riunioni organizzative o di indirizzo promosse dall'Ente appaltante.

Al personale, come previsto dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali (Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro), dovrà essere garantita, in orario di lavoro, la formazione prevista dal CCNL sia per quanto riguarda la formazione professionale specifica, sia per quella relativa alla sicurezza/prevenzione come previsto dal D.Lvo.81/2008 (formazione generale e formazione specifica come richiesto dalla conferenza Stato – Regioni del 05/2016, sia quella prevista dal D.Lvo. 193/07 e s.m.i.

In particolare l'appaltatore, tenuto conto che, presso la sede ove i lavoratori svolgeranno le proprie prestazioni, sono presenti ospiti non autosufficienti per cui, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, la Struttura risulta essere classificata a rischio di incendio alto, secondo il D.M. 10.03.1998, dovrà far pervenire al Direttore dell'esecuzione, prima dell'inizio attività, quanto segue:

- copia del documento di valutazione dei rischi aggiornato;
- elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
- nominativo, residenza e recapito del Datore di Lavoro;
- nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- numero e nominativo dei lavoratori che svolgeranno il proprio lavoro presso la casa di riposo, in possesso dell'attestato di frequenza del corso antincendio (D.M. 10/03/98 All. IX 9.2 punto 1 e s.m.i.);
- numero e nominativo dei lavoratori che svolgeranno il proprio lavoro presso la suddetta casa di riposo in possesso dell'attestato di frequenza dello specifico corso di primo soccorso, ai sensi del D.M.388/2003;
- dichiarazione attestante che, durante ogni turno di lavoro diurno e notturno, saranno sempre presenti in numero adeguato, lavoratori in possesso dell'attestato di frequenza sia dello specifico corso antincendio sia dello specifico corso di primo soccorso.
- Impegno a formare entro 60 giorni dall'inizio del servizio o dall'assunzione per nuovo personale, i lavoratori non ancora in possesso degli specifici corsi di cui sopra in materia di sicurezza.

Tutta la formazione dovrà essere documentata con copia degli attestati di partecipazione e/o di superamento dei corsi per i casi previsti dalla legge.

I costi di formazione e supervisione sono totalmente a carico dell'appaltatore.

La partecipazione a tali attività, da parte degli operatori dell'appaltatore, non potrà essere computata nell'ambito del monte ore complessivo richiesto per lo svolgimento degli interventi afferenti al presente appalto.

Così come previsto dalla DGR 25-12129 del 14.09.2009, all. B, punto 4/A, l'appaltatore, dovrà possedere un sistema di qualificazione del personale pianificato sui bisogni formativi del personale stesso in funzione degli obiettivi del servizio affidato.

A tale scopo, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'appaltatore dovrà presentare un programma annuale di formazione/aggiornamento e supervisione secondo le modalità indicate nel suddetto allegato B, punto 4/D della citata DGR.

Al fine di garantire un funzionamento ottimale l'appaltatore dovrà inviare al Direttore dell'esecuzione:

- entro il 20 di ogni mese i turni di lavoro del personale inserito nella Struttura a qualsiasi titolo,
- entro il 10 di ogni mese, le ore effettivamente svolte nel mese precedente da tutto il personale inserito nella struttura, corredato da una relazione.

Dovranno altresì essere comunicate eventuali successive modifiche/integrazioni necessarie.

I primi tre turni di lavoro di tutti i nuovi operatori inseriti in sostituzione/aggiunta sono considerati periodo di affiancamento minimo e come tali non addebitati all'Ente appaltante.

Il personale in servizio presso la casa di riposo dovrà comprovare la presenza mediante timbratura di cartolina o altra modalità ritenuta idonea, fornita dall'appaltatore, che si impegna mensilmente ad inviare un prospetto con l'indicazione delle ore di servizio complessive erogate per il servizio unitamente all'indicazione nominativa del personale.

Le assenze per qualsiasi motivo dovranno essere sostituite al fine di mantenere lo standard di assistenza e le attività previste dal progetto, in conformità a quanto dichiarato dall'appaltatore nel progetto stesso presentato in sede di offerta.

L'appaltatore si impegna a richiamare, e, se del caso, sostituire, il personale che non osserva le disposizioni del presente capitolato.

ARTICOLO I.20 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.Lvo. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del D.Lvo. 15/6/2015, n. 81.

A tal fine, dovrà essere predisposto un piano/progetto di riassorbimento del personale relativo all'intero contratto, ovvero a ciascun singolo servizio rientrante nel contratto.

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente tra le Associazioni Imprenditoriali di categoria e le organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Le informazioni relative al personale impiegato nel precedente appalto sono riportate in documento denominato "Elenco personale impiegato" allegato al presente capitolato.

Entro 5 giorni antecedenti l'avvio del servizio l'Affidatario dovrà trasmettere all'Istituzione, l'elenco nominativo del personale impiegato, completo del numero di posizione assicurativa e contributiva, con l'indicazione degli orari di intervento di ciascun dipendente in ciascuna sede. Tale documento dovrà essere aggiornato e trasmesso anche per il personale impiegato e per ogni cessazione o nuova assunzione, contestualmente alla presa di servizio.

Il personale da riassorbire in applicazione della clausola sociale è definito in esito ad una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

Il presente articolo non si applica al servizio di lavanderia, non essendoci, per tali fattispecie, personale dipendente derivante da precedente appalto.

ARTICOLO I.21 – REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' IN CASO DI SCIOPERO.

In caso di scioperi del personale dell'aggiudicatario o di altra causa di forza maggiore, escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, dovrà essere assicurato un servizio di emergenza, sulla base di un

piano concordato tra l'aggiudicatario, l'Istituzione "L'Uspidali" e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Le mancate prestazioni contrattuali saranno quantificate dall'Istituzione che provvederà alla conseguente trattenuta in sede di liquidazione fatture.

ARTICOLO I.22 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.Lvo 50/2016 e smi.

A pena di nullità non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle prestazioni principali e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.Lvo n. 50/16 e smi, **le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono le seguenti:**

- Servizio di assistenza tutelare
- Servizio infermieristico
- Servizio di lavanolo, (compresa la sanificazione), della biancheria piana della Casa di Riposo dell'Istituzione del Comune di Valenza "L'Uspidali"
- Servizio di lavaggio (compresi disinfezione, asciugatura, stiro, imballaggio) delle divise degli operatori della Stazione appaltante Istituzione del Comune di Valenza "L'Uspidali"
- Servizio di lavaggio (compresi disinfezione, asciugatura, stiro, imballaggio) degli indumenti degli ospiti della Casa di Riposo dell'Istituzione del Comune di Valenza "L'Uspidali"
- Servizio di pulizia.

Potranno essere soggetti a subappalto le seguenti prestazioni o lavorazioni:

- Servizio di riabilitazione
- Servizio di sostegno psicologico e animazione
- Direzione sanitaria
- Servizio di smaltimento rifiuti sanitari speciali
- Servizio di ritiro e riconsegna dei capi lavati
- Servizio di derattizzazione (profilassi antimurina), la disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato articolo 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lvo n. 50/16 e smi e il possesso dei requisiti speciali di cui all'articolo 83 del D.Lvo. 50/2016 e smi in relazione alla prestazione subappaltata.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al periodo precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lvo. 50/16 e smi, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione deve svolgere le seguenti funzioni:

- a) verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, c. 2, del D.Lvo n. 50/16 e smi;
- b) controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvedere, senza indugio e comunque entro le 24 ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lvo n. 50/16 e smi.

La ditta appaltatrice deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i **sub-contratti** che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

ARTICOLO I.23 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc e dell'articolo 106 c. 1 lett. d) del D.Lvo. 50/16 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta

trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione

ARTICOLO I.24 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106, c. 13 del D.Lvo. 50/2016 e smi.

ARTICOLO I.25 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

A pena di nullità assoluta del presente affidamento le parti si obbligano a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., nonché le norme contenute nel D.L. 66/2014 convertito con modificazioni in Legge 89/2014, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO I.26 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Salve le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni di cui all'articolo 108 del D.Lvo 50/2016, fermo il risarcimento dei danni.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Istituzione il diritto di affidare a terzi i servizi in danno dell'appaltatore.

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

id.	Grave errore
1	Frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali
2	Insorgenza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lvo 50/2016
3	Perdita dei requisiti individuati nel presente capitolato o obbligatori per normativa di settore, necessari per l'esecuzione dei servizi
4	Cessazione dell'attività, situazione di stato di insolvenza, liquidazione giudiziale, concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'aggiudicatario stesso
5	Interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi, accertati dall'Istituzione
6	Impiego di personale non regolarmente assunto dall'aggiudicatario
7	Notificazione ripetuta di penalità a carico dell'aggiudicatario (4 volte negli ultimi 12 mesi)
8	Ipotesi in cui l'importo delle penalità applicate sia pari ad almeno al 10% dell'importo contrattuale

9	Mancato assolvimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi previdenziali e contributivi del personale
10	Inottemperanza alle norme per la sicurezza nell'ambiente di lavoro
11	Mancato adeguamento/rinnovo delle polizze assicurative, secondo le prescrizioni del presente Capitolato
12	Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine assegnato
13	Violazione del divieto di cessione del contratto e/o subappalto non autorizzato
14	Mancata sostituzione, nei termini temporali stabiliti, di personale che, previo obbligo di motivazione dell'Istituzione, non offra sufficienti garanzie di adeguatezza professionale
15	Reiterate inadeguatezze e negligenze nell'esecuzione del servizio, quando la gravità delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il corretto andamento del contratto e arrechino o possano arrecare danno agli immobili e/o all'utenza
16	Inottemperanza ad una diffida ad adempiere ovvero mancata attuazione di un ordine di servizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, finalizzato a rimuovere comportamenti che possano mettere in pericolo l'immobile e le sue pertinenze, nonché la salute e la sicurezza di operatori e utenti
17	Assenza di copertura assicurativa
18	Mancato rispetto degli obblighi di cui alla normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.
19	Casi di inadempimento di cui al successivo articolo I.27

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura sotto riportata.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, nel caso in cui dovesse accertare un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'operatore economico risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, ai successivi seguendo l'ordine di graduatoria.

ARTICOLO I.27 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto è previsto dal precedente articolo per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:

- a) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- b) violazione dell'obbligo di permettere all'Istituzione appaltante di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- c) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'articolo 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
- d) inadempimento alle restanti disposizioni della legge n. 136/2010;
- e) mancato rispetto delle istruzioni e delle direttive fornite dall'Amministrazione nell'esecuzione del contratto;
- f) la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- g) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della *privacy*;
- h) subappalto non autorizzato;
- i) ingiustificata sospensione del servizio;
- l) inosservanza delle prescrizioni individuate all'articolo I.41 del presente capitolato.

Nei casi indicati sopra indicati, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione dell'Istituzione, comunicata all'appaltatore tramite PEC dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO I.28 - ANTICIPAZIONE - MODALITA' DI FATTURAZIONE – PAGAMENTI

All'Impresa sarà riconosciuta l'anticipazione di cui all'articolo 35, c. 18 del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. nelle modalità, forme e importo di seguito riportati. Tale anticipazione sarà riconosciuta per ciascun anno singolarmente nella misura del 20% dell'importo contrattuale stimato per il singolo anno. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione annuale maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa nell'anno contrattuale di riferimento. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell'anno contrattuale di riferimento, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il contratto sarà contabilizzato a “misura” ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee), del D.Lvo 50/2016.

Per i servizi sociosanitari e per il servizio di pulizia verrà fatturato il numero di ore effettivamente erogate applicando l'offerta presentata in sede di gara.

Per il servizio di lavanderia, verrà fatturato l'effettivo quantitativo di biancheria lavata applicando, anche in questo caso, l'offerta presentata in sede di gara.

Con il corrispettivo fissato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, l'appaltatore si intenderà compensato di ogni suo avere o pretendere per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi dall'Istituzione, il tutto essendo soddisfatto dal pagamento degli importi di contratto.

L'Appaltatore, alla fine di ogni mese dovrà preventivamente comunicare all'Ufficio Amministrativo dell'Istituzione "L'Uspidali", via mail all'indirizzo casadiriposo@comune.valenza.al.it, a seconda del servizio svolto:

- prospetto mensile con dettaglio ore suddivise per singolo dipendente, per i servizi sociosanitari e per il servizio di pulizia;

- tabella riassuntiva delle attività svolte nel mese di riferimento per il servizio di lavanderia.

Il Direttore dell'esecuzione procederà all'emissione del certificato di pagamento, salvo rilievi/osservazioni/contestazioni sulla esecuzione del servizio. Il certificato di pagamento, contenente gli importi da fatturare, sarà quindi trasmesso all'appaltatore per la sua accettazione. Con la sottoscrizione per accettazione e la restituzione del certificato, l'appaltatore è autorizzato all'emissione delle fatture. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il certificato deve essere sottoscritto sia dalla mandataria, nella persona nei confronti della quale è emessa la procura contenuta nel mandato con rappresentanza, per la relativa assunzione di responsabilità, sia dalla mandante alla quale il certificato di pagamento si riferisce.

Sull'importo netto delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50% (articolo 30, comma 5 del D.Lvo. n. 50/2016) la quale verrà svincolata in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Le fatture, con cadenza mensile, dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI) ai sensi del D.M. 03 aprile 2013 n. 55 facendo riferimento al codice univoco uffici di IPA 2SZIA7.

Inoltre, si comunica che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della Legge 96/2017 e Legge 172/2017 l'Ente appaltante è soggetto al regime IVA dello split payment (scissione dei pagamenti) previsto dall'articolo 17 ter del DPR 633/1972.

Le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni obbligatorie:

- n. di CIG;
- n. di impegno di spesa;
- n. determina di riferimento;
- scadenza del pagamento (come previsto dal presente capitolato);

Le fatture prodotte senza che siano seguite le indicazioni sopra riportate, non saranno liquidate. Ne sarà richiesto lo storno e la corretta riemissione.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà a 30 giorni data di arrivo al protocollo della fattura elettronica, fatta salva la regolarità contributiva dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui il direttore dell'esecuzione accerti il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali, ferma l'applicazione di eventuali penalità, il responsabile del procedimento può sospendere il pagamento o parte di esso all'appaltatore, previa formale contestazione via PEC delle inadempienze rilevate nell'esecuzione del servizio, fino all'esatto adempimento. E' facoltà dell'appaltatore presentare, via PEC, contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato:

- al ricevimento della fattura ELETTRONICA dell'appaltatore, su cui andrà sempre indicato il CIG,
- all'acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'appaltatore regolare in corso di validità (procedura Durc On Line, vedasi articolo 4 Legge 78/2014 e D.M. 30.01.2015),
- al rispetto di quanto prescritto dall'articolo 17-bis D.Lvo. 241/1997 per quanto riguarda gli obblighi posti a carico della impresa appaltatrice (o subappaltatrice), fermo quanto previsto per le imprese in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 17-bis, D.Lvo. 241/199, le quali possono richiedere al committente la disapplicazione di questa disciplina, allegando la specifica certificazione DURF),
- al visto favorevole del direttore dell'esecuzione attestante la regolarità delle prestazioni effettuate, confermato dal responsabile del procedimento,
- insussistenza inadempimenti agli obblighi di versamento accertati ex articolo 48 bis D.P.R. 602/1973 e D.M. 40/2008.

Nel caso di ottenimento di DURC che segnali un'inadempienza contributiva si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun interesse legale su ogni somma che, a causa di uno o più inadempimenti dello stesso, emersi a seguito degli accertamenti di cui sopra, non venga corrisposta dall'Ente o venga corrisposta in ritardo.

Dal pagamento sono, inoltre, detratti eventuali importi dovuti a titolo penali, a risarcimento danni e a spese sostenute per eventuali interventi eseguiti d'ufficio dall'Ente appaltante, mediante note di addebito.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese, i pagamenti avverranno esclusivamente in favore delle singole imprese raggruppate che hanno emesso, per quanto di propria competenza, le fatture all'Istituzione.

ARTICOLO I.29 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Istituzione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore, in caso di contestazione di inadempienze dell'esecuzione del servizio, fino a che l'esecuzione del servizio non sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non potrà avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa comunicazione, che avverrà a mezzo PEC.

ARTICOLO I.30 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'articolo 5, c. 1 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse).

ARTICOLO I.31 - PENALITA'

L'appaltatore è sempre responsabile, sia verso la Stazione Appaltante che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi e forniture assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del

contegnimento dei propri dipendenti e degli eventuali danni che, dal personale o dai mezzi, potessero derivare alla Stazione Appaltante o a terzi.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni previste dal presente capitolato in conformità a quanto indicato nella propria offerta tecnica presentata in gara da considerarsi a tutti gli effetti come condizioni contrattuali tra le parti. Le prestazioni devono essere eseguite con diligenza, perizia e puntualità, pena l'applicazione di sanzioni. In caso di rilevato inadempimento, l'aggiudicatario deve attivarsi tempestivamente per evitare l'interruzione del servizio e deve eseguire gli ordini di servizio impartiti volti a ripristinare la corretta esecuzione alle prescrizioni contrattuali.

Qualora si verificano inadempimenti dell'appaltatore nell'esecuzione dei servizi dedotti in contratto, sarà applicata dall'Istituzione, in ragione della loro gravità, una penale rapportata all'importo delle prestazioni non eseguite o non correttamente eseguite, come sotto specificato ovvero come specificato nel Titolo II con riferimento agli specifici servizi:

id.	Inadempienza	Penale
1	Mancata reperibilità del Coordinatore	0,3‰ ammontare netto contrattuale per ogni mancata reperibilità
2	Per ogni servizio non garantito agli ospiti e per ciascuno di essi	0,3‰ ammontare netto contrattuale
3	Utilizzo di personale non assunto regolarmente o non idoneo allo svolgimento delle mansioni attribuitegli	1‰ ammontare netto contrattuale per ogni persona per ogni giorno di servizio
4	Mancato rispetto delle disposizioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo n. 81/2018 con riferimento al DUVRI	€ 500,00 ad evento
5	Mancato invio all'Ente dell'elenco degli operatori prima dell'inizio del servizio	0,3 ‰ ammontare netto contrattuale
6	Mancato aggiornamento dell'elenco del personale	0,3 ‰ ammontare netto contrattuale
7	Mancata presentazione del piano annuale della formazione	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
8	Mancato rispetto delle prescrizioni del piano annuale della formazione	€ 300,00 per ogni corso di formazione annuale non effettuato
9	Mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione sulla base del piano formativo annuale anche relativo alle norme di sicurezza	0,3 ‰ ammontare netto contrattuale
10	Ritardo nell'esecuzione delle proposte migliorative	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
11	A seguito di rilevato inadempimento, nel caso in cui l'aggiudicatario non si attivi tempestivamente al fine di evitare l'interruzione del servizio e non esegua gli ordini di servizio impartiti volti a ripristinare la corretta esecuzione alle prescrizioni contrattuali	1‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di

		interruzione del servizio e per ogni giorno di mancata esecuzione degli ordini di servizio
12	Mancata presentazione della polizza RCT/O prima della stipulazione del contratto di appalto ovvero, qualora intervenga l'avvio anticipato del contratto, prima della consegna del servizio	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
13	Mancata redazione della Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, entro 30 giorni dall'inizio delle attività	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
14	Al di fuori dei casi sopra richiamati o indicati nel capitolato, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nel capitolato stesso o nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo, compresa l'eventualità di comportamento scorretto e non professionale nei confronti degli ospiti	Tra 0,3‰ e 0,1%

La mancata o non corretta effettuazione dei Servizi sarà contestata all'appaltatore per iscritto a mezzo PEC, nel più breve tempo possibile, dal Direttore della esecuzione del contratto, assegnando all'appaltatore un termine non superiore a 3 giorni lavorativi per le controdeduzioni scritte da rendere a mezzo PEC.

L'Istituzione valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta all'appaltatore.

Le penalità saranno comunicate all'appaltatore a mezzo PEC, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

L'importo delle penali, così come quello dei maggiori danni derivati all'Istituzione per assicurare la continuità del Servizi, sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'appaltatore e, per eventuale eccedenza, sarà imputato alla garanzia fideiussoria ex articolo 103 del D.Lvo. n. 50/2016; in tale caso, sarà onere dell'appaltatore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Eventuali ulteriori eccedenze saranno rimesse direttamente dall'appaltatore.

L'Istituzione non compenserà i Servizi non eseguiti ovvero non esattamente eseguiti; in ogni caso l'Istituzione potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria ex articolo 103 del D.Lvo. n. 50/2016, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

In caso di escussione in tutto o in parte della garanzia, l'integrazione della stessa da parte dell'appaltatore deve avvenire nel termine di 15 giorni.

ARTICOLO I.32 – RECESSO DAL CONTRATTO – FACOLTA' DI RECESSO UNILATERALE DELL'ENTE

L'Ente in caso di servizio non reputato complessivamente soddisfacente, si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, in tutto o in parte, con provvedimento, previo il pagamento delle prestazioni erogate sino alla data del recesso ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

E' altresì facoltà dell'Istituzione risolvere in parte il contratto per esigenze interne, per riorganizzazioni e/o per disposizioni regionali o statali, ovvero nel caso in cui una sola delle prestazioni rientranti nel contratto di global service sia reputata non soddisfacente.

Il recesso parziale dal contratto avrà effetto dopo 30 giorni dalla data in cui tale condizione sia stata comunicata via pec all'appaltatore.

ARTICOLO I.33 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l'Istituzione si rivarrà a titolo risarcitorio, su tutto il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali altri maggiori danni. Sarà inoltre addebitato all'appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altri operatori economici.

Nel caso di disdetta del contratto da parte dell'appaltatore per giusta causa, la comunicazione di preavviso all'Ente dovrà pervenire almeno 6 (sei) mesi prima del termine di conclusione anticipata del contratto.

ARTICOLO I.34 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente presso il Foro di Alessandria ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'Organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ARTICOLO I.35 - RIFUSIONE DANNI E SPESE

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni eventualmente patiti, l'Istituzione "*L'Uspidali*" del Comune di Valenza potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere reintegrato nel termine di 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 36 - ASSICURAZIONE

Tutti gli obblighi assicurativi antinfortunistici, con i relativi oneri, saranno a carico dell'appaltatore che ne sarà il solo responsabile; la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

All'appaltatore farà interamente carico ogni responsabilità inerente la gestione del servizio, ivi compresa quella del buon funzionamento delle attrezzature e degli eventuali macchinari nonché del corretto utilizzo degli impianti ubicati nella Struttura. Parimenti all'appaltatore farà interamente capo la responsabilità degli infortuni del personale addetto al servizio che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa verso l'Istituzione o di compensi da parte dell'Istituzione, salvi gli interventi in favore dell'appaltatore da parte di società assicuratrici.

I danni arrecati dall'appaltatore ai beni immobili e ai beni mobili verranno contestati per iscritto.

Tutte le responsabilità suindicate ed ogni altra comunque derivante nei confronti dell'Ente appaltante e dei terzi, inerente la gestione del servizio, dovranno essere coperte da polizza assicurativa.

La gestione del servizio, pertanto, si intenderà esercitata a completo rischio e pericolo dell'appaltatore e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

Grava sull'appaltatore l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di sottoscrivere, presso una compagnia assicuratrice di primaria importanza, oltre alle coperture assicurative obbligatorie stabilite da disposizioni di legge in favore del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio (R.C.O.), una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) anche in forma di APPENDICE SPECIFICA a quella vigente posseduta, nel rispetto delle prescrizioni e massimali sotto indicati. Tale polizza deve essere prodotta prima della stipulazione del contratto di appalto ovvero, qualora intervenga l'avvio anticipato del contratto, prima della consegna del servizio.

In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia predetta, in caso di presentazione di garanzia unica per tutto l'oggetto di affidamento, è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese ai sensi dell'articolo 48 del D.Lvo. 50/16.

L'aggiudicatario dovrà pertanto prestare polizza di assicurazione che contenga espressa rinuncia, da parte della Compagnia di Assicurazione, al diritto di rivalsa, che le compete ex articolo 1916 c.c., nei confronti dell'Ente appaltante.

In caso di polizza unica che contempli l'intero oggetto posto a base di gara, il massimale unico della polizza R.C.T./O. non potrà essere inferiore a:

RCT

Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:

- Euro 5.500.000,00 per danni a persona;
- Euro 4.500.000,00 per danni alle cose.

RCO

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:

- Euro 5.000.000,00 per danni a persona.

In caso di produzione di polizze dedicate a ciascun singolo servizio, valgono le regole sotto riportate:

Servizi sociosanitari

I massimali di polizza per i servizi socio-sanitari devono essere almeno pari ai seguenti importi, per tutta la durata del contratto:

RCT

Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:

- Euro 3.000.000,00 per danni a persona;
- Euro 2.000.000,00 per danni alle cose.

RCO

Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:

- Euro 3.000.000,00 per danni a persona.

Servizio di lavanderia

I massimali di polizza per il servizio di lavanderia devono essere almeno pari ai seguenti importi, per tutta la durata del contratto:

RCT

Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:

- Euro 500.000,00 per danni a persona;
- Euro 500.000,00 per danni alle cose.

RCO

Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:

- Euro 1.000.000,00 per danni a persona.

Servizio di pulizia

I massimali di polizza per il servizio di pulizia, devono essere almeno pari ai seguenti importi, per tutta la durata del contratto:

RCT

Euro 4.000.000,00, per ogni sinistro con i seguenti limiti:

- Euro 2.000.000,00 per danni a persona;
- Euro 2.000.000,00 per danni alle cose.

RCO

Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, con i seguenti limiti:

- Euro 1.000.000,00 per danni a persona.

In deroga all'articolo 1900 c.c. la polizza R.C.T. comprende anche i danni imputabili a colpa grave dell'appaltatore.

La polizza R.C.T./O. deve essere mantenuta in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna del servizio fino alla ultimazione dello stesso; essa deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1901 c.c., l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia assicurativa per mesi due a partire dalla data del pagamento dovuto. A tale fine la polizza deve recare l'impegno espresso della compagnia assicuratrice ad avvertire l'Istituzione del mancato pagamento del premio a mezzo PEC.

Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente né parzialmente l'appaltatore dalle responsabilità che gli derivano dall'esecuzione del servizio, né potrà essere considerata come limitativa dell'obbligazione in tal senso assunta dal medesimo.

I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell'appaltatore.

Le polizze assicurative di cui al presente articolo potranno essere esaminate dal broker assicurativo di fiducia dell'Ente, il quale provvederà a segnalare eventuali anomalie o incongruenze. In tal caso, l'aggiudicatario, su semplice richiesta dell'Ente, dovrà adeguare in maniera appropriata le polizze assicurative.

ARTICOLO I.37 – GARANZIA DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.Lvo. 50/2016 e smi.

La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957

del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ARTICOLO I.38 – STIPULAZIONE CONTRATTO D'APPALTO

L'aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l'appaltatore, mentre sarà impegnativa per la Stazione appaltante solo dopo l'avvenuta sottoscrizione del contratto. Nelle more della stipula del contratto, in caso di esecuzione anticipata d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 13, del D.Lvo. 50/2016 e, comunque, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020, l'aggiudicatario si impegna a svolgere tutti i servizi di cui al presente capitolato speciale d'appalto.

La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Valenza nei termini previsti dalla normativa vigente (articolo 32, comma 14, del D.Lvo. n. 50/2016).

Tutte le spese relative al contratto d'appalto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto a rivalsa.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'aggiudicazione divenuta efficace.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario, sempreché il ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria offerta. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo.

Nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'istituzione, l'appaltatore sarà obbligato a:

- costituire cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D.Lvo 50/2016; la mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questo Comune;
- produrre l'eventuale necessaria documentazione ai fini della stipula;
- versare l'importo delle spese contrattuali nella misura che verrà comunicata dalla stazione appaltante.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda tempestivamente o regolarmente ai suddetti adempimenti nel termine suindicato, l'aggiudicazione potrà essere revocata con automatico incameramento della cauzione provvisoria versata, salvo il diritto da parte dell'Istituzione al risarcimento di eventuali maggiori danni. In tal caso l'appalto potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Con riferimento ai servizi socio assistenziali e di pulizia, l'appaltatore dovrà presentare, contestualmente alla firma del contratto, ovvero prima dell'inizio delle prestazioni oggetto di appalto, l'elenco di tutto il personale che verrà assegnato ai diversi servizi.

ARTICOLO I.39 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA LEGGE ANTIMAFIA

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, l'Istituzione, nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lvo. 159/2011 di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore.

ARTICOLO I.40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'appaltatore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato per l'Istituzione "*L'Uspidali*" del Comune di Valenza. L'appaltatore dovrà comunicare all'Ufficio Amministrativo della Casa di riposo, il nominativo del Responsabile del Trattamento dati (o figura equivalente). Ogni trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16.

E' vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. L'appaltatore dovrà adottare misure idonee ed adeguate atte a garantire la sicurezza dei dati acquisiti dall'utenza. L'appaltatore si impegna a fornire agli utenti del servizio l'informativa relativa al trattamento dei dati personali ed ad acquisire il consenso degli stessi nei casi previsti dalla normativa.

L'appaltatore si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati elaborati dall'Istituzione "*L'Uspidali*" del Comune di Valenza in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lvo. n.196/03 come modificato dal D.Lvo. n.101/18. I dati personali degli utenti dovranno essere resi anonimi o cancellati, qualora gli stessi non intendano continuare ad usufruire del servizio e ne facciano esplicita richiesta. L'appaltatore si impegna a cancellare o restituire i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi e cancellare le copie esistenti, salvo che la legge ne preveda la conservazione, dandone comunicazione all'Istituzione.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie, informazioni, dati tecnici, documenti di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito del servizio.

Pertanto, in particolare esso:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;

- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica degli ospiti;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla ultimazione del contratto di appalto;
- tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Istituzione entro il termine perentorio di 5 giorni dalla ultimazione contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge.

La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell'applicazione di eventuali penalità da parte dell'Istituzione.

Ai sensi del D.Lvo. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'appaltatore è comunque obbligato in solido con il titolare del trattamento dei dati personali per danni provocati agli interessati in violazione delle succitate prescrizioni.

Per quanto concerne l'Istituzione, si segnala che i dati raccolti dalla medesima saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della gara e nella fase di esecuzione del relativo contratto di affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato e dei capitolati dei rispettivi singoli servizi.

ARTICOLO I.41 - SICUREZZA

L'affidatario è tenuto al rispetto del D.Lvo. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che nell'appalto in oggetto sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'aggiudicatario, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività.

L'appaltatore comunicherà all'Istituzione, prima della stipula contrattuale, il proprio organigramma della sicurezza (individuazione del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

L'Amministrazione si impegna ad informare l'aggiudicatario sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il personale dell'appaltatore dovrà, prima dell'entrata in servizio, prendere visione del Piano di emergenza dell'Istituzione.

Il personale dell'appaltatore deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, espresso dal Medico Competente della ditta stessa, ai sensi dell'articolo 41 del D.Lvo. n. 81/2008.

Il personale dovrà essere sottoposto, a cura e spese dell'appaltatore, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, e a tutti i controlli sanitari previsti dalla normativa vigente.

In ogni momento l'Amministrazione potrà disporre l'accertamento del possesso da parte del personale addetto al servizio, del certificato di idoneità lavorativa da parte del medico competente dell'appaltatore.

Il personale dell'appaltatore dovrà essere informato, formato ed addestrato ai sensi della vigente normativa (artt. 36 e 37 D.Lvo. 81/2008). A tal proposito l'aggiudicatario fornirà all'Amministrazione il piano formativo triennale.

È gradita la partecipazione del personale dell'appaltatore agli eventi formativi in tema di sicurezza qualora organizzati dall'Ente. L'Amministrazione a tal proposito provvederà ad informare l'appaltatore, il quale valuterà di volta in volta la possibilità e le modalità di partecipazione del proprio personale.

L'appaltatore segnalerà all'Istituzione i nominativi dei lavoratori eventualmente in possesso dell'idoneità addetto antincendio (art 27 co. 9 D.Lvo. 81/2008).

Entro 30 giorni dall'inizio delle attività, l'aggiudicatario deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, ai sensi della citata normativa.

L'aggiudicatario dovrà garantire l'adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

ARTICOLO I.42 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L'Amministrazione ha preventivamente redatto, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lett. b del D.Lvo. 81/2008, il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze e che potrà essere aggiornato dalla stessa Amministrazione, anche su proposta dell'Appaltatore, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative.

Tale documento potrà inoltre essere integrato su proposta dell'Appaltatore. L'aggiudicatario è tenuto a prendere atto di tale documento, proponendo modifiche ed integrazioni sulla base della natura del servizio che essa dovrà svolgere e sulla base di ogni diverso ed ulteriore rischio rispetto a quelli specifici del servizio stesso.

L'eventuale proposta di modifica dovrà essere formulata entro 20 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione dell'Amministrazione. In nessun caso l'integrazione del DUVRI modifica o adegua i costi della sicurezza.

Nella base d'asta sono computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

ARTICOLO I.43 – GESTIONE DEI SINISTRI

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

- a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
- b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere **processo verbale** alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ARTICOLO I.44 - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del Codice Penale. L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile.

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il vigente codice di comportamento del Comune di Valenza, allegato del presente capitolato, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO I.45 - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DEL SERVIZIO – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Poiché il servizio contemplato nel presente capitolato è di pubblica utilità, per nessuna ragione può venire sospeso, soppresso, abbandonato o non eseguito in tutto o in parte, salvo che per motivi di forza maggiore.

In caso di sciopero o altre cause di forza maggiore l'aggiudicatario dovrà approntare una specifica pianificazione per la gestione di tali emergenze.

In uno dei casi di cui sopra senza giustificato motivo, l'Istituzione si sostituirà all'appaltatore per l'esecuzione del servizio stesso, ponendo a carico del medesimo la relativa spesa, salvo ed impregiudicate ogni e qualsiasi altra sanzione.

Il servizio potrà essere sospeso solo in caso di disposizioni dell'Autorità ovvero nei casi previsti dall'articolo 107 del D.Lvo 50/2016. In questi casi, il servizio dovrà essere sospeso in contraddittorio tra le parti, redigendo apposito verbale. Per le modalità di sospensione e riavvio del servizio si rinvia all'articolo 107 del D.Lvo 50/2016 o alle eventuali norme legislative che dovessero essere adottate nel corso del contratto.

ARTICOLO I.46 - OSSERVANZA DI NORME E DISPOSIZIONI

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti e in genere di tutte le prescrizioni vigenti e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, nel D.Lvo. n. 50/2016 e nelle vigenti leggi inerenti al settore.

TITOLO II PARTE PRESTAZIONALE

CAPO I - SERVIZI SOCIOSANITARI

Articolo II.I.1 - Oggetto

I servizi socio-sanitari da prestarsi presso la Casa di Riposo Comunale - Istituzione "L'Uspidali" di Valenza posti a base di gara sono i seguenti:

1. Servizio di Assistenza Tutelare;
2. Servizio infermieristico;
3. Servizio di Riabilitazione psico-fisica;
4. Servizio di Sostegno Psicologico e Animazione;
5. Direzione Sanitaria;
6. Servizio di smaltimento rifiuti sanitari speciali.

La struttura complessivamente è autorizzata al funzionamento per n. 120 posti letto per ospiti non autosufficienti e parzialmente autosufficienti, come meglio indicato nel Capitolato – Parte descrittiva – articolo I.1.

Il servizio dovrà essere svolto con le modalità e nei tempi di cui ai successivi articoli.

L'aggiudicatario non potrà effettuare servizi diversi da quelli convenuti, né pretendere in corso di esecuzione del contratto alcun compenso o facilitazione sui corrispettivi pattuiti.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, nel capitolato - Parte descrittiva, l'aggiudicatario ha l'obbligo di osservare e di fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti regionali e/o statali in vigore all'atto della somministrazione del servizio (compresi i regolamenti e le eventuali ordinanze municipali), riguardanti l'igiene, la sanità e i servizi sociosanitari o comunque aventi attinenza ai servizi oggetto dell'appalto.

Per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà garantire, nel rispetto dei requisiti gestionali e degli standard qualitativi e funzionali di cui alla D.G.R. 45/2012 e s.m.i. della Regione Piemonte, le prestazioni di seguito descritte, le quali dovranno essere fornite alla totalità degli ospiti dei reparti affidati dalla direzione dell'Istituzione. I servizi di cui al presente capitolato dovranno essere garantiti anche per gli eventuali soggetti ricoverati presso la struttura a seguito di attivazione delle attività CAVS di cui all'articolo I.1 del C.S.A. – Parte descrittiva.

Si specifica che i minutaggi riferiti alle diverse figure professionali sono quelli indicati nella Tabella allegata alla D.G.R. 45/2012, secondo le diverse intensità assistenziali.

Nel dettaglio le ore annue richieste per ogni singola attività socioassistenziale sono:

- Servizio di Assistenza Tutelare: 48.545 ore/anno;
- Servizio Infermieristico: 3.250 ore/anno;
- Servizio di Riabilitazione: 1.850 ore/anno;
- Servizio di Sostegno Psicologico e Animazione: 1.040 ore/anno;
- Direzione Sanitaria: 210 ore/anno;

Con riferimento al servizio di smaltimento rifiuti sanitari speciali, il quantitativo annuo è stato stimato in 5.000 litri/anno.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo (dipendente o meno dalla volontà dell'ente, ma comunque dettata da esigenze motivabili) dovesse verificarsi una riduzione dei posti letto, corrisponderà una conseguente diminuzione delle prestazioni richieste all'aggiudicatario.

Inoltre, nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, dovessero essere emanate disposizioni di legge che portassero all'interruzione del rapporto con l'aggiudicatario, per qualsiasi ragione, nessuna esclusa, lo stesso non potrà rivendicare alcun diritto.

Articolo II.1.2 - Servizio di Assistenza Tutelare per alcuni Nuclei della Struttura

Il servizio in oggetto, che riguarda l'assistenza diretta e indiretta alla persona, dovrà essere garantito dall'impresa aggiudicataria 365 giorni l'anno, festività di ogni tipo e genere comprese, 24 ore su 24, in 3 nuclei della struttura, per un numero di **ore giornaliere pari a 133** con riferimento a ciascuna fascia di intensità e livello di complessità in base a quanto disposto dalla D.G.R. 45/2012 e s.m.i. e come definiti nei rispettivi progetti individuali secondo le modalità di seguito esplicitate, e con una dotazione organica commisurata al numero di ospiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso del profilo professionale di O.S.S., previsto dalla Regione Piemonte di cui alla D.G.R. n. 46-5662 del 22 marzo 2002. Il possesso del profilo dovrà essere dimostrato mediante consegna di copia, al Direttore dell'esecuzione del contratto, dei relativi attestati, per i quali l'appaltatore dovrà effettuare opportune verifiche di veridicità garantendo l'effettivo possesso.

La dotazione di personale in servizio nelle 24 ore dovrà garantire l'assistenza in base a quanto disposto dalla D.G.R. 45/2012 e s.m.i., secondo i parametri di riferimento indicati nella suddetta D.G.R., con riferimento alle diverse fasce assistenziali e livello di complessità, indicate nei P.A.I., e assicurare una congrua presenza notturna. Il numero degli operatori deve essere tale da garantire turni notturni e festivi e le sostituzioni per qualsiasi causa.

Sarà cura dell'aggiudicatario fornire mensilmente tutti i prodotti necessari a detti specifici interventi (guanti e manopole monouso, detersivi per gli ospiti, shampoo, creme idratanti per il corpo, prodotti per la sanificazione e la detersione etc.).

Le prestazioni di tipo assistenziale sono erogate sulla base di una metodologia improntata alla globalità dei problemi e delle risorse degli ospiti, rispettando l'individualità di ciascuno, determinata dallo stile personale di integrazione con l'ambiente sociale di riferimento.

L'O.S.S. dovrà applicare e rispettare i protocolli e le procedure stabilite, utilizzare gli strumenti di lavoro messi a disposizione e partecipare alla vita del presidio in modo costruttivo, finalizzato al miglioramento del clima organizzativo, lavorando secondo i principi etici delle professioni di aiuto.

Le mansioni dell'O.S.S., elencate in via del tutto indicativa e non esaustiva, comprendono tra le altre, le seguenti prestazioni:

Attuazione del Piano di intervento individuale (P.A.I.) in base alle mansioni previste dal profilo professionale di cui alla D.G.R. Piemonte n. 46-5662 del 22 marzo 2002, che si sviluppa sulle seguenti aree di interventi:

- aiuto a favorire l'autosufficienza nella vita quotidiana, interventi igienico sanitari di semplice attuazione in collaborazione con il servizio sanitario;
- collaborazione in attività volte a favorire la socializzazione degli utenti;
- contributo alla programmazione dell'attività di assistenza tutelare e al piano di intervento nei confronti del singolo utente;
- collaborazione con l'infermiere professionale e con gli altri operatori preposti nella stesura e nella gestione del piano di intervento per i singoli ospiti.

I compiti previsti per l'assistenza tutelare, nell'arco della giornata, sono quelli descritti dal citato profilo ed in particolare:

- igiene personale, cura della persona e vestizione:
L'ospite dovrà essere aiutato ogni giorno nel mantenimento dell'igiene personale e nella cura della propria persona. L'O.S.S. deve garantire le attività di igiene personale attraverso il bagno assistito o

l'igiene a letto, secondo quanto stabilito nel P.A.I. e secondo le necessità contingenti. Si occupa della vestizione, del cambio indumenti, e si deve assicurare che l'ospite sia accuratamente pulito, lavato e rasato, con particolare attenzione al taglio e alla pulizia delle unghie.

- governo dell'ambiente:

L'O.S.S. dovrà avere cura di provvedere al mantenimento delle condizioni igieniche ottimali nella stanza dell'ospite e occuparsi della locanda: riordino del letto, nonché dell'armadio e del comodino dell'ospite stesso. Si occuperà del cambio della biancheria personale e di quella piana, ogni volta che si renda necessario. Si occuperà inoltre del lavaggio e sanificazione degli ausili in dotazione all'ospite.

- deambulazione e mobilitazione:

L'O.S.S. dovrà evitare, il più possibile, il prolungarsi dell'allettamento dell'anziano, stimolandone la deambulazione, eventualmente con l'ausilio di strumenti specifici e di tecniche adeguate, fermo restando che, per quanto attiene alle pratiche di riabilitazione, sono presenti in struttura i terapisti della riabilitazione che garantiscono l'attuazione delle specifiche attività di natura riabilitativa. Dovrà occuparsi dell'alzata e della rimessa a letto, degli spostamenti sulla carrozzina, della variazione delle posture a letto, dell'assistenza nella deambulazione.

- controllo e supporto alle necessità fisiologiche:

L'O.S.S. dovrà impegnarsi affinché agli ospiti affetti da incontinenza sia garantito il cambio del pannolone secondo le varie modalità del calendario giornaliero, anche con frequenza maggiore, se ciò si rendesse necessario. Inoltre, il cambio adeguato deve essere riferito anche agli indumenti, alla biancheria piana da letto, etc. al fine di evitare all'anziano disagi dal punto di vista igienico e sanitario.

Il compito dell'O.S.S. sarà anche di seguire l'ospite in ogni fase della giornata, ivi compresa l'assunzione dei pasti, provvedendo ad assisterlo, se necessario imboccarlo e, comunque, a coadiuvarlo in caso di difficoltà, in tutte le operazioni necessarie alla soddisfazione del bisogno di nutrizione.

Articolo II.1.3 – Servizio infermieristico

Il Servizio Infermieristico deve essere garantito da personale in possesso dei seguenti requisiti:

- diploma di infermiere professionale o diploma di laurea in scienze infermieristiche;
- iscrizione all'albo professionale.

L'assistenza infermieristica dovrà essere garantita nel rispetto dei parametri indicati nella D.G.R. 45/2012, con riferimento alle diverse fasce assistenziali e livello di complessità indicato dalla competente UVG e dovrà essere garantito dall'aggiudicatario 365 giorni all'anno, festività di ogni tipo e genere comprese.

E' richiesta la presenza di personale **nella fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 22.00**, in accordo con la Direzione della Struttura. In questa fascia è richiesto un totale di **9 ore giornaliere di personale in servizio**. Inoltre, è richiesta la reperibilità notturna **dalle ore 22.00 alle ore 07.00**.

Le mansioni dell'infermiere professionale (I.P.) comprendono in particolare le seguenti prestazioni:

- rapporti con i medici curanti, con il Direttore Sanitario: sarà cura dell'I.P. mantenere costanti rapporti con i medici curanti, presenziare durante le visite, informare il personale di qualunque evento morboso che possa avere rilevanza sulle attività dei collaboratori, mantenere i rapporti con il Direttore Sanitario;
- recapito dei prelievi organici e successivo ritiro degli esiti presso i laboratori di analisi del territorio;
- prestazioni infermieristiche specifiche: esecuzione di prelievi, medicazioni, clisteri evacuativi, terapie sottocutanee, intramuscolari, infusive e somministrazione terapie orali, rilevazione parametri vitali, cura e gestione dei CVC, dei cateteri vescicali, ossigeno terapia etc., secondo prescrizione medica. Attività volte alla prevenzione delle complicanze da immobilizzazione, delle infezioni, delle involuzioni nello stato di salute;
- mobilitazione: collabora con il servizio di riabilitazione e mantenimento psico-fisico secondo le prescrizioni medico-specialistiche avute, provvede personalmente se e quando necessario agli specifici interventi;
- alimentazione: verifica che a ogni ospite vengano somministrate le diete prescritte e che l'alimentazione sia adatta alle sue patologie e alle circostanze;

- farmacologia: responsabilità di tutte le somministrazioni farmacologiche prescritte dai medici curanti; verifica che le stesse siano sempre trascritte dai medici sulla cartella clinica dell'ospite, responsabilità dei presidi sanitari utilizzati per la somministrazione diretta e indiretta del farmaco.
Al servizio infermieristico è demandata la responsabilità dell'approvvigionamento, stoccaggio, custodia, somministrazione dei farmaci, la costante verifica della loro scadenza. Dovrà controllare la dotazione di presidi interni comprendente colliri, pomate, clisteri ed altri medicinali cosiddetti "da banco" di uso comune, atti a fronteggiare le piccole emergenze, come pure il controllo e l'eventuale ricarica di bombole di ossigeno. Dovrà curare che tutti gli armadietti farmaceutici siano sempre chiusi e in ordine tale da consentire la facile individuazione del prodotto necessario. Dovrà curare che le sostanze stupefacenti siano sempre tenute sottochiave e costantemente registrate.
- prenotazione di visite e richieste ausili: è compito del personale infermieristico far vistare le ricette, le richieste o altri documenti a carattere sanitario che riguardano gli ospiti, seguire presso l'ASL le procedure riferite alla fornitura di ausili o presidi; prenotare visite mediche, formare il personale assistenziale, qualora si deleghino i compiti nel rispetto del mansionario specifico dell'O.S.S;
- pulizia e sanificazione dell'infermeria: il servizio infermieristico deve garantire la corretta pulizia e sanificazione dell'ambulatorio infermieristico e della strumentazione sanitaria in dotazione, ne cura la manutenzione e istruisce il personale all'eventuale utilizzo per quanto di competenza;
- documentazione: il servizio infermieristico tiene aggiornato direttamente o a mezzo del medico di base, a seconda delle competenze, registri di consegne, diari, registri terapie, registro delle cadute, schede di invio al pronto soccorso, schede di applicazione dei mezzi di contenzione, registro modulo stupefacenti, cartelle cliniche e quant'altro necessario all'espletamento del servizio. Cura la rendicontazione con procedura informatica automatizzata, se presente, dell'intervento svolto attraverso l'uso della cartella sanitaria;
- progettazione individualizzata: il servizio infermieristico partecipa, fornendo il proprio specifico contributo professionale, alla predisposizione, gestione e verifica dei P.A.I.

Si specifica infine che tutto il materiale necessario all'espletamento delle cure e delle attività infermieristiche è a carico dell'aggiudicatario.

Articolo II.I.4 - Servizio di Riabilitazione

L'aggiudicatario dovrà garantire le prestazioni professionali inerenti alla riabilitazione. La predetta attività è di competenza di figura professionale afferente all'area delle professioni sanitarie e riabilitative.

Il terapeuta dovrà essere in possesso di attestato di fisioterapista e di iscrizione all'albo.

La presenza del fisioterapista dovrà essere garantita per **35 ore settimanali**, da lunedì a venerdì.

L'attività espletata dal fisioterapista comprenderà:

- programma di trattamenti riabilitativi per gli ospiti da inserirsi nei Progetti Individualizzati;
- trattamenti in gruppo di mobilizzazione attiva e passiva;
- attività di terapia occupazionale e stimolazione sensoriale di concerto con il personale O.S.S.;
- coordinamento e verifica dei trattamenti riabilitativi e partecipazione, su richiesta, alle riunioni di équipe.

Articolo II.I.5 - Servizio di Sostegno Psicologico e Animazione

Il Servizio di sostegno psicologico deve essere garantito da personale in possesso di diploma di laurea in psicologia ed iscrizione all'Albo.

La presenza dello psicologo dovrà essere garantita per **8 ore settimanali**.

L'attività espletata dallo psicologo comprenderà:

- valutazione diagnostica;
- sostegno psicologico;

- attività di tipo terapeutico-riabilitativo rivolta al singolo o al gruppo;
- intervento in fase di accoglienza in struttura;
- partecipazione alle riunioni di équipe multidisciplinari.

Premesso che l'attività di animazione deve comprendere trasversalmente tutte le attività e i servizi posti in essere nel presidio e deve coinvolgere l'intera équipe degli O.S.S., il soggetto aggiudicatario dovrà erogare il servizio di animazione per **12 ore settimanali**, garantendo le seguenti attività:

- stimolazione sensoriale degli ospiti;
- attività strutturate, organizzate anche per gruppi differenziati di ospiti, sulla base delle loro capacità residue, esperienze, attitudini e livello di partecipazione, mirate al mantenimento delle residue capacità psico-fisiche degli stessi, anche in collaborazione con il personale di riabilitazione;
- attività di musicoterapia, arteterapia e qualsivoglia altra attività ricreativa atta a stimolare l'interesse e la creatività dell'ospite.

Articolo II.I.6 - Direzione Sanitaria

La figura del Direttore Sanitario corrisponde a un medico, preferibilmente specialista in geriatria e/o medicina interna e deve essere garantita anche a tempo parziale proporzionalmente ai posti letto autorizzati di medio-alta e alta intensità incrementata, così come previsto dalla D.G.R. n. 45/2012 punto 4.2.

La presenza del Direttore Sanitario è prevista per **4 ore alla settimana**, qualora venisse richiesto dall'Istituzione, il monte-ore potrà essere ampliato o diminuito, agli stessi patti e condizioni offerti in sede di gara.

Il Direttore Sanitario è responsabile:

- dell'andamento complessivo dell'assistenza sanitaria della struttura, affinché la medesima si espliciti in modo corretto ed adeguato alle necessità degli ospiti;
- degli aspetti igienico-sanitari della struttura, della completezza della cartella sanitaria;
- della supervisione sulla salute psico-fisica degli ospiti;
- della verifica del corretto funzionamento delle attrezzature e apparecchiature di ambito sanitario;
- della verifica del regolare approvvigionamento dei farmaci, presidi, protesi ed ausili per gli ospiti, nonché della regolare tenuta delle relative registrazioni;
- del collegamento della struttura con le UVG;
- del coordinamento dell'équipe multidisciplinare per quanto inerente l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio del P.A.I.

Articolo II.I.7 – Servizio smaltimento rifiuti sanitari speciali

E' a carico dell'appaltatore la gestione completa, comprensiva degli adempimenti amministrativi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: compilazione registro, trasmissione telematica, ecc.), dello smaltimento, con conferimento in raccolta differenziata, dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi, nonché la fornitura di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio, quali box/contenitori, contenitori per rifiuti taglienti, di medicazione, e tutte le attrezzature/mezzi necessari per lo svolgimento del servizio, prodotti presso la Casa di riposo dell'Istituzione "L'Uspidali", di Valenza.

La prestazione comprende:

- a) fornitura e distribuzione contenitori vuoti in quantità tale da poter assicurare la corretta gestione dei rifiuti, oltre ad una minima scorta;
- b) il ritiro dei contenitori pieni e il loro movimentazione/trasporto verso gli impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione della documentazione di accompagnamento (formulario, ecc.), con automezzi in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia, ed in particolare, della prevista iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, nell'assoluto e completo rispetto delle norme ADR ove previsto.

L'Appaltatore in ogni caso è tenuto ad effettuare ritiri non preventivati nel programma, qualora questi ultimi si rendano necessari in virtù di emergenze sopravvenute; siffatti ritiri dovranno essere effettuati entro 8 ore dalla richiesta della Committente. Le operazioni di consegna dei contenitori vuoti ed il ritiro dei contenitori pieni dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi dovranno essere garantiti per i rifiuti CER 18.01.03* - rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni.

Il volume in litri dei rifiuti rilevato in partenza costituisce sempre l'unico peso accettato dall'Amministrazione ai fini della fatturazione: netto in presenza di contenitori riutilizzabili e lordo in presenza di contenitori monouso.

L'offerta economica presentata in sede di gara dovrà indicare il prezzo/litro unitario per ciascuno dei rifiuti sopra elencati. Il corrispettivo da liquidare deriverà dal prodotto di ciascun importo €/l al netto della percentuale di ribasso offerta e la quantità di rifiuti prodotti mensilmente per il CER di riferimento.

Le prestazioni che saranno erogate dall'aggiudicatario dovranno essere eseguite in tempi e in orari concordati in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento delle attività lavorative nei reparti della Casa di riposo.

Ogni qualvolta, nel corso del contratto, l'operatore economico o questa Amministrazione abbiano la necessità di modificare quanto concordato, tali modifiche dovranno preventivamente essere concordate e condivise.

La mancata comunicazione dell'avvenuta modifica di uno qualsiasi degli elementi sopra dichiarati (per es. percorsi dei mezzi di trasporto, ecc.) o il mancato recepimento delle modifiche concordate e condivise in appendice al contratto, dà luogo all'applicazione delle penali.

Si ribadisce che l'appaltatore deve inoltre provvedere alla costituzione delle scorte di contenitori ed eventuali materiali di consumo, per soddisfare il fabbisogno di ogni reparto.

Il servizio dovrà essere eseguito con regolarità e con interventi mirati ad evitare lunghi stazionamenti dei rifiuti presso i reparti della Casa di Riposo. L'operatore economico dovrà garantire l'allontanamento dei rifiuti entro i termini stabiliti dalla normativa vigente e, comunque, tenendo conto dei tempi di saturazione degli spazi.

Il Fornitore deve dare adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione dell'appalto, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Il Fornitore deve assicurarsi che il proprio personale:

- indossi divisa igienicamente idonea;
- sia munito di appositi dispositivi di protezione individuale idonei alla movimentazione dei rifiuti oggetto del servizio;
- sia in possesso di eventuale ulteriore dotazione individuata nel capitolato - Parte descrittiva o dovuta per legge.

Articolo II.1.8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'articolo I.11 del Capitolato speciale d'appalto – Parte descrittiva, provvede al coordinamento e alla vigilanza sui servizi di cui al presente capitolato e sarà il principale referente per l'aggiudicatario e per il suo coordinatore.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto avrà facoltà e diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento mediante controlli sul rispetto di quanto indicato nel piano di lavoro e, più in generale, in tutta la documentazione presentata in sede di offerta, al fine del buon andamento del contratto.

Articolo II.I.9 - Organico

L'organico impiegato nel servizio, dipendente dell'appaltatore, dovrà essere dichiarato in sede di offerta in quantità e qualifica. L'organico dovrà prevedere un numero adeguato di personale addetto allo svolgimento delle attività in argomento.

Deve essere garantita la presenza costante dell'organico nelle diverse fasi del servizio, conformemente a quanto proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta. A tale proposito deve essere indicato il numero del personale sempre presente nelle diverse fasi del servizio.

Nel caso in cui il numero del personale offerto in sede di gara non fosse sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio, l'appaltatore è tenuto a provvedere alle necessarie integrazioni di personale.

L'Istituzione "l'Uspidali" si riserva il diritto di chiedere all'appaltatore la sostituzione del personale, da esso dipendente, ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi. In tale caso l'appaltatore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per l'Ente.

L'organico impiegato per l'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dall'aggiudicatario.

L'appaltatore, in caso di assenza del personale, deve provvedere alla sua sostituzione entro 24 ore.

Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale del datore di lavoro e indossare apposita divisa e DPI per il corretto svolgimento delle proprie mansioni. Per ragioni di sicurezza il personale è tenuto ad esporre il suddetto tesserino sulla divisa di lavoro (che deve riportare il nominativo del datore di lavoro).

Articolo II.I.10 - Penalità

Fatto salvo quanto già indicato all'articolo I.31 "Penalità" del capitolato speciale d'appalto – Parte descrittiva, qualora si riscontrino inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione dei servizi sociosanitari, dedotte in contratto, al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

id.	Inadempienza	Penale
1	Per ogni ora di servizio non effettuato in riferimento alle ore giornaliere previste nel progetto	1 ‰ ammontare netto contrattuale
2	Per ogni ora di ritardo nella presa di servizio di personale in sostituzione di altro personale assente per qualsiasi motivo	1 ‰ ammontare netto contrattuale
3	Organico impiegato per l'espletamento del servizio in numero non adeguato e/o immotivamente differente da quello dichiarato in fase di offerta dall'aggiudicatario	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
4	Erogazione del servizio con personale non idoneo	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
5	Comportamento scorretto e non professionale nei confronti degli ospiti. Il perdurare di tale comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà l'obbligo di sostituire il personale interessato, oltre all'applicazione della penale	0,5 ‰ ammontare netto contrattuale
6	Mancata sostituzione, anche temporanea del personale	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
7	Mancato invio dell'elenco degli operatori, prima dell'inizio del servizio	0,3 ‰ ammontare netto contrattuale
8	Mancato aggiornamento dell'elenco del personale	0,3 ‰ ammontare

		netto contrattuale
9	Non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'utente e/o alla sua famiglia rilevato attraverso eventuali reclami scritti	1 ‰ ammontare netto contrattuale
10	Mancata compilazione del diario giornaliero (consegne)	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
11	Abbigliamento non idoneo allo svolgimento della professione e/o mancata dotazione e/o mancata esposizione del tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale del datore di lavoro e/o mancata dotazione/utilizzo di DPI	da 0,3 a 1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
12	Mancata effettuazione delle prestazioni previste dal PAI	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
13	Gravi violazioni delle norme di sicurezza, igienico sanitarie e di decoro riferite al personale in servizio	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
14	Mancata consegna dei contenitori e accessori connessi per l'esecuzione del servizio di smaltimento rifiuti sanitari speciali	€ 750,00 per ogni violazione
15	Ritiro dei rifiuti parziale o non rispettoso delle frequenze definite in sede di gara	€ 700,00 per ogni violazione
16	Assenza d'integrità e pulizia, alla consegna, dei contenitori monouso e pluriuso	€ 700,00 per ogni violazione
17	Adozione di sistema di organizzazione del lavoro attivato, diverso rispetto a quello proposto per assicurare l'efficienza e la qualità del servizio	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni inadempienza
18	Mancata/ritardata adozione delle procedure operative in caso di emergenza dovuta a sversamenti accidentali	€ 750,00 per ogni violazione
19	Mancata esecuzione di una qualsiasi delle prestazioni previste in contratto e/o offerte in sede di gara	1 ‰ ammontare netto contrattuale

L'applicazione delle penali avverrà con le modalità di cui all'articolo I.31 "Penalità" del capitolato speciale d'appalto – Parte descrittiva.

Articolo II.I.11 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto - Parte descrittiva, nel Codice Civile, nel D.Lvo. n. 50/2016 e nelle vigenti leggi inerenti al settore.

CAPO II - SERVIZIO DI LAVANDERIA

Articolo II.II.1 – Oggetto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

- Il noleggio, il ritiro (presso la Casa di riposo), il lavaggio e la disinfezione (ove presenti capi infetti), asciugatura, stiro, imballaggio e riconsegna (presso la Casa di riposo) della biancheria piana,
- il ritiro (presso la Casa di riposo), il lavaggio e la disinfezione (ove presenti capi infetti), asciugatura, stiro, imballaggio e riconsegna (presso la Casa di riposo) delle divise degli operatori dipendenti della Stazione appaltante (indicativamente n. 7 operatori),
- il ritiro (presso la Casa di riposo), il lavaggio ad acqua o a secco (o con tecniche equipollenti), la disinfezione (ove presenti capi infetti), asciugatura, stiro, eventuale rammendo, imballaggio e riconsegna (presso la Casa di riposo) degli indumenti degli ospiti,

della Casa di Riposo denominata "L'Uspidali".

Per biancheria piana si intende materiale letterecio (lenzuola, federe, copriletto, traverse cerate felpate o cotone, coprimaterassi, copricuscini, cuscini, piumini sintetici o naturali), materiale da bagno (asciugamani in cotone e teli da bagno e bavaglioli in spugna). **Per la biancheria piana il servizio dovrà comprendere anche il noleggio di tali capi.** I prodotti tessili noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche previste nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili ed in possesso dei relativi mezzi di prova richiesti.

La biancheria a noleggio dovrà essere adeguata all'uso cui è destinata ed ai luoghi di impiego e, nel caso non fosse ritenuta confacente da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, dovrà essere sostituita senza costi od oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Per divise degli operatori si intendono i capi di abbigliamento (casacche e pantaloni) che il personale dipendente della Stazione appaltante utilizza nell'espletamento delle proprie funzioni e del proprio lavoro.

Per indumenti si intende biancheria intima (mutande, reggiseni, sottovesti, magliette e canotte) camice, camicette, pigiama, felpe, golf, tute da ginnastica e altro. Il servizio comprende il lavaggio (secco o umido in funzione dei singoli casi), l'asciugatura, la disinfezione, la sanificazione, la stiratura, la piegatura, eventuale rammendo e l'impacchettamento per il trasporto della biancheria.

L'appaltatore, sin dal giorno di inizio dell'affidamento, dovrà ottemperare ai servizi ed alle prestazioni richieste dall'Istituzione e descritte nel presente capitolato.

In particolare, l'aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro, trasporto, consegna e posizionamento dei capi presso la sede della Casa di riposo ove siano in precedenza stati ritirati. La merce dovrà essere consegnata franca da ogni spesa (imballo, trasporto ecc), dovrà corrispondere nel numero e nella tipologia a quella ritirata ovvero ordinata nel caso di richiesta di integrazione e/o riduzione della dotazione disponibile a magazzino. La merce sarà accompagnata da apposito documento di trasporto come meglio specificato al successivo articolo II.II.5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare il controllo della corrispondenza della merce consegnata con quella indicata nel documento di trasporto anche successivamente allo scarico della stessa.

La biancheria da lavare è indicativamente suddivisa in:

Descrizione	Unità di misura	Quantità annue
Lenzuolo 1 p. bianco	n.	16.500
Traversa cotone 1 p.	n.	8.500
Traversa impermeabile 1 p.	n.	7.200
Fodera bianca	n.	6.300
Telo bagno spugna	n.	17.000
Bavaglio con foro	n.	35.000
Asciugamano viso	n.	27.000
Asciugamano bidet	n.	20.000
Coperta lana	n.	1.400
Fodera materasso	n.	960
Cuscino	n.	730
Materasso	n.	12
Indumenti ospiti con tracciabilità per nominativo	kg	18.500

Articolo II.II.2 – Modalità di erogazione del servizio

L'aggiudicatario assume completa responsabilità per l'esecuzione del servizio, che dovrà essere espletato a regola d'arte ed in osservanza delle norme previste nel presente capitolato.

Tutto il ciclo di lavorazione dovrà essere eseguito a regola d'arte e nel rispetto delle leggi vigenti sulla produzione, sugli scarichi e per la sicurezza del lavoro, con la consegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, disinfettati, sanificati.

I detergenti e altri prodotti specifici come gli ammorbidenti, smacchiatori e agenti di risciacquo devono essere in possesso del marchio Ecolabel UE (o marchio equivalente) oppure conformi ai criteri del punto D del Decreto 9 dicembre 2020 attraverso un rapporto di prova rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO/IEC 17025.

Per l'efficienza idrica del servizio, inoltre, i siti in cui viene realizzato il lavaggio dei prodotti tessili devono essere dotati di idonei sistemi di filtraggio e di riutilizzo dell'acqua.

Il servizio dovrà essere eseguito rispettando le seguenti modalità operative:

- La biancheria sporca sarà consegnata all'aggiudicatario a cura del personale della Casa di Riposo in appositi sacchi e sarà prelevata presso la struttura;
- Il ritiro e la consegna della biancheria dovrà avvenire 3 volte alla settimana:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì in giornata;
- La biancheria dovrà essere trattata in maniera differenziata a seconda del grado di sporco e del tipo di tessuto, seguendo le istruzioni indicate dal fabbricante, al fine di evitarne il logorio e/o l'infeltrimento;
- L'asciugatura non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%, poiché l'umidità può essere causa di contaminazione rapida e di produzione di cattivi odori;
- Per i capi non soggetti a noleggio, irrimediabilmente danneggiati per usura, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione all'Istituzione che, previa diretta verifica a cura del Direttore dell'esecuzione, ne autorizzerà l'eliminazione;
- Gli automezzi per il trasporto della biancheria di proprietà dell'aggiudicatario dovranno essere opportunamente sanificati secondo le vigenti normative giuridiche e tecniche emanate ed emendate in materia di igiene.

Per motivate ed imprevedibili ragioni di natura occasionale, l'Istituzione ha facoltà di richiedere *"una tantum"* che il ritiro o la consegna avvenga in data specifica anche se non ricadente nell'ordinaria programmazione settimanale senza che l'aggiudicatario possa sollevare pretesa alcuna.

Il lavaggio potrà essere effettuato sia ad acqua che a secco in ragione della tipologia di capi e/o di sporco. Deve essere eseguito a perfetta regola d'arte, prevedendo anche la riconsegna dei capi perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati e impacchettati.

Il processo di lavaggio dovrà garantire:

- una condizione chimica neutra,
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie o irritazioni,
- l'assenza di residui a secco,
- l'eliminazione degli odori,
- l'assenza di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, capelli, materiale organico, ecc),
- l'assenza di strappi, macchie, aloni, ombreggiature, buchi,
- la colorazione naturale e aspetto e odore di pulito.

La biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovrà essere lavata sino alla completa rimozione delle macchie.

L'appaltatore dovrà provvedere all'opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l'uso; ciò per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista del lavaggio stesso, che della buona conservazione dei capi.

I capi deteriorati, rovinati o comunque non rispondenti a requisiti di pulizia o decoro estetico dovranno essere immediatamente sostituiti con la stessa tipologia di capi di pari o superiore qualità. Sono a cura dell'appaltatore piccole operazioni di rammendo o riparazione dei capi qualora ciò sia ritenuto necessario e sempre secondo decoro e mantenimento della struttura dei capi. Gli stessi dovranno altresì essere completi di bottoni o altri sistemi di chiusura e privi di qualsiasi macchia.

L'aggiudicatario ha altresì l'obbligo di impiegare detersivi e/o altre sostanze idonee ad assicurare ai capi la necessaria morbidezza e confortevolezza, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle e quant'altro. I trattamenti preordinati a tali fini dovranno prevedere l'utilizzo di detersivi atti ad impedire lo svilupparsi di batteri, muffe, funghi ed altri microrganismi e, nel caso siano particolarmente sporchi, dovranno essere sottoposti a candeggio se la natura dei tessuti lo consente.

La biancheria pulita dovrà, quindi, presentare carica microbica nei limiti delle vigenti normative in materia ed essere priva di specie patogene.

In ricorrenza di utenti che presentino documentate patologie per le quali sia obbligatorio l'uso di biancheria trattata con processi di lavorazione specifici (esempio per utenti con sensibilità chimica multipla che necessitano di capi privi di profumazioni, ecc.), l'appaltatore dovrà garantire l'adeguatezza di tali processi di lavaggio e l'utilizzo di specifici prodotti senza oneri o richieste ulteriori in capo all'Istituzione cui è fatto unicamente obbligo di debita comunicazione in merito. In tali casi è facoltà dell'appaltatore trattare con tali procedure la sola biancheria da fornire separatamente a tali singoli utenti.

Gli impianti di lavaggio devono consentire il raggiungimento delle temperature idonee a garantire la decontaminazione dei capi ove necessario. Per la biancheria ed i capi considerati infetti

l'appaltatore dovrà provvedere sempre con mezzi, materiale e personale proprio e con gestione a proprio rischio alla disinfezione prima di procedere al loro lavaggio; la disinfezione dovrà garantire la completa eliminazione o la totale inattività dei germi patogeni che si trovano all'esterno e all'interno dei prodotti contaminati in modo tale da interrompere irreversibilmente le catene infettive.

Gli impianti di lavaggio devono essere:

- dotati di sistemi di depurazione dell'acqua,
- consentire il raggiungimento di temperature che assicurino la disinfezione della biancheria e di capi in genere.

L'asciugatura dei capi dovrà garantire che il residuo tasso di umidità non sia tale da creare contaminazioni o odori durante lo stoccaggio presso l'appaltatore e/o la struttura. La biancheria stirata dovrà mantenere le forme di origine e non presentare pieghe o plissettature.

Il confezionamento / imballaggio dei capi dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di salubrità e integralità degli stessi sino al momento del loro utilizzo presso le strutture. Confezioni manomesse o che presentino lacerazioni potranno essere rifiutate dall'Istituzione.

In caso di accidentale presenza all'interno degli indumenti sporchi di oggetti personali degli ospiti e/o oggetti di proprietà della Casa di Riposo, l'appaltatore, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e senza sollevare pretesa alcuna in merito a eventuali danni che ciò potesse cagionare alle proprie attrezzature, è tenuto a riconsegnare quanto rinvenuto, alla Struttura. Tale obbligo di restituzione senza pretesa alcuna da parte dell'appaltatore, è esteso altresì all'eventuale teleria piana che dovesse essere erroneamente inserita nei sacchi della biancheria personale.

L'appaltatore e il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, che siano riferite sia all'organizzazione che alle attività dell'Istituzione "l'Uspidali" che ai pazienti.

Articolo II.II.3 - Prodotti complementari

È facoltà della Stazione Appaltante ordinare in corso di appalto, il noleggio e/o il trattamento di altri capi che, risultino:

- "equivalenti" ma maggiormente conformi alle eventualmente mutate esigenze delle strutture assistenziali dovute alla variazione della tipologia di utenza assistita;
- "innovativi" e che possano sostituire quelli in uso in quanto più appropriati all'utenza cui sono destinati;
- "ulteriori" per l'esecuzione di altre attività a cui debba far fronte la Stazione Appaltante.

Le condizioni contrattuali sono le medesime previste nel presente capitolato.

Articolo II.II.4 - Noleggio biancheria piana - Specifiche tecniche e dotazione iniziale

L'appaltatore dovrà costituire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto all'avvio del proprio servizio di ritiro e consegna, una dotazione "minima" di scorta di capi di biancheria piana, così come sarà per tempo ed esattamente comunicata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, tale da:

1. dare copertura in fase di avvio ai fabbisogni sinché l'appaltatore non abbia iniziato i giri di "riconsegna" della merce ritirata e venga così gradualmente dismessa la merce dell'appaltatore uscente;
2. garantire le variazioni in caso di bisogno dei quantitativi di teleria necessari alla corretta conduzione della struttura;
3. assicurare i fabbisogni della struttura in caso l'appaltatore ritardi la riconsegna di merce e/o la effettui in misura non corrispondente ai capi ritirati in precedenza, ponendo così la struttura in sofferenza rispetto ai propri consumi ordinari.

Si ribadisce che i prodotti tessili noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche previste nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili ed in possesso dei relativi mezzi di prova richiesti. l'aggiudicatario, all'atto della costituzione della scorta, dovrà pertanto fornire le schede tecniche dei prodotti che confermino il possesso delle specifiche di cui sopra.

La dotazione di "scorta" a magazzino dovrà in ogni caso:

1. essere mantenuta su livelli di "scorte" ritenuti adeguati con valutazione diretta e ricorrente (non meno di una volta ogni due mesi) da parte del personale dell'appaltatore e al termine del contratto di appalto sarà ritirata dallo stesso. In caso di esigenze di ripristino esso dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla data di richiesta.

2. essere ricompresa nell'importo di aggiudicazione, e quindi per la medesima, l'aggiudicatario non potrà richiedere spese o costi aggiuntivi, oltre a quanto offerto dal momento della sua costituzione e per tutto il periodo di "permanenza a magazzino" presso la struttura della Casa di Riposo.

In caso la Struttura richieda un'integrazione dei capi rispetto alla dotazione iniziale a causa di cali nella disponibilità della dotazione stessa, ciò non potrà essere in alcun modo imputabile a colpe dell'Istituzione né dare adito a pretese di rimborsi o indennizzi da parte dell'appaltatore.

L'Istituzione "L'Uspidali" si riserva di respingere eventuale merce ritenuta non adeguata all'aspetto/tatto per gli standard di trattamento cui deve essere sottoposta oppure eccedente ovvero non corrispondente a quella ritirata in precedenza (per numero o tipologia) sia in fase di consegna che successivamente dandone debita comunicazione all'appaltatore che in tal caso ha l'obbligo, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante, di provvedere al ritiro della stessa, senza alcun addebito alla stessa.

Nel caso di consegna di capi numericamente inferiore a quelli ritirati in precedenza, l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere tempestivamente e comunque non oltre 24 ore (anche se ricadente in giornata festiva) all'integrazione della merce mancante.

Il servizio dovrà essere svolto a regola d'arte per il raggiungimento del massimo beneficio sia per l'utente della struttura che del personale interno della Stazione Appaltante. Dovranno essere garantite la qualità dell'appalto nei singoli processi di lavorazione e modalità di esecuzione delle varie operazioni nel rispetto dei tempi, delle procedure gestionali richieste e/o proposte, delle garanzie igienico sanitarie, della continuità del servizio per tutta la durata contrattuale.

L'accettazione della merce consegnata non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del materiale.

L'aggiudicatario dovrà fornire a noleggio le seguenti tipologie di articoli:

- lenzuolo singolo: 100% cotone, colore bianco;
- federa: cotone 100%, colore bianco,;
- copriletto singolo bianco: cotone 100% pettinato;
- traversa: 100% cotone;
- asciugamano viso: 100% cotone, colore bianco;
- asciugamano bidet: 100% cotone, colore bianco;

- Telo doccia: 100% cotone, colore bianco;
- bavaglioli con foro: 100% cotone/spugna, colore indifferente;

I capi dovranno essere identificati mediante apposizione di apposito codice a barre, o altro sistema identificativo, atto ad evidenziare la tracciabilità dell'intero processo di lavaggio e di utilizzo; tale aspetto organizzativo del servizio dovrà essere illustrato nel progetto tecnico presentato dalla ditta in sede di gara.

Al termine del contratto di appalto, tutta la dotazione fornita dalla ditta appaltatrice in noleggio, dovrà essere ritirata a cura e spese dell'aggiudicatario.

Articolo II.II.5 - Confezionamento e riconsegna

Nel confezionamento, la biancheria dovrà essere suddivisa per singolo ospite ovvero per singola tipologia di capo.

Le confezioni così prodotte dovranno essere consegnate presso i locali della struttura a ciò appositamente destinati.

I capi puliti devono essere imballati in maneggevoli pacchi sigillati, rispondenti all'uso corrente dei capi che contengono, onde garantire la massima igienicità degli stessi. La biancheria che ad esclusivo giudizio dell'Istituzione risulterà non sufficientemente lavata o mal stirata, dovrà essere sottoposta ad ulteriore trattamento a cura e spese dell'aggiudicatario e riconsegnata entro 48 ore.

Tutto il materiale riconsegnato dovrà essere accompagnato da apposito documento di trasporto, dal quale risulti:

- l'indicazione della Struttura: Casa di riposo di Via Canonico Zuffi 12 – Valenza, cui il materiale viene consegnato;
- il tipo e la quantità di materiale consegnato (pantaloni, camicie, maglioni, lenzuola, federe, ecc), e l'indicazione del peso globale dei capi puliti consegnati.

I documenti di trasporto saranno controfirmati dall'addetto in servizio presso il guardaroba che tratterrà una copia degli stessi.

Si precisa che ogni firma all'atto del ricevimento del materiale ha validità di ricevuta.

L'Amministrazione si riserva di accertare, in un momento successivo, la rispondenza di quanto indicato nella bolla di cui sopra e l'effettivo quantitativo consegnato. Le eventuali differenze riscontrate verranno comunicate al Responsabile – referente tecnico organizzativo dell'Appaltatore designato di cui all'articolo I.15 del presente capitolato – Parte Descrittiva.

Sarà compito del personale dell'Istituzione, provvedere al controllo dei capi puliti in ricevimento verificando che gli stessi siano in buono stato di confezione, ben lavati, asciugati e stirati potendosi rifiutare di prendere in carico quei capi che non rispondano ai requisiti sopraindicati.

La riconsegna della biancheria presso la struttura deve avvenire, al più tardi, entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla data di avvenuto ritiro. In caso di mancato rispetto della tempistica di cui sopra, la Stazione appaltante ha facoltà, previa segnalazione scritta, di addebitare le penali o di risolvere il contratto dopo la terza mancanza occorsa in un anno anche in modo non consecutivo.

Su ogni capo da trattarsi dovrà essere apposto adeguato sistema di individuazione (etichette, chip, ecc.) del capo che possa ricollegarlo con modalità certe e univoche durante tutto il processo di lavorazione, all'utente proprietario "Istituzione "L'Uspidali". Tale sistema deve essere adeguato

a garantire l'assenza di fastidi, irritazioni, allergie o interferenza/problemi di qualunque natura all'utente durante l'utilizzo del capo così come pure deve essere tale da non pregiudicare la vestibilità e l'estetica/consistenza del capo. Nel caso in cui tale sistema di individuazione dovesse provocare problemi di qualunque natura a un ospite, l'appaltatore è tenuto alla risoluzione tempestiva del problema anche mediante sostituzione del capo non più utilizzabile. Nel caso in cui tale criticità si ripetesse nel tempo, oltre a quanto suindicato l'appaltatore è tenuto a provvedere a modificare la tipologia di sistema di individuazione dei capi. Quanto sopra non preclude l'eventualità di applicazione delle relative penalità.

Gli automezzi adibiti al trasporto della biancheria dovranno essere puliti e disinfettati. **Non è auspicabile il contemporaneo trasporto con lo stesso mezzo di capi puliti e sporchi. Nel caso in cui non sia possibile ovviare a quanto sopra, l'appaltatore dovrà adottare misure idonee a garantire la mancata contaminazione dei capi puliti.**

L'Amministrazione si intende sollevata da ogni responsabilità dovuta all'uso degli automezzi per danni eventualmente causati o subiti dagli stessi o dalle persone incaricate del trasporto durante l'esecuzione del servizio.

Tali attività sono tutte ricomprese nel costo offerto in sede di gara.

Articolo II.II.6 - Sacchi per la raccolta della biancheria

L'appaltatore è tenuto a fornire sacchi, per la raccolta dello "sporco" (biancheria piana, divise del personale, biancheria degli ospiti, ecc.) in funzione della tipologia di biancheria da contenere nel rispetto della normativa vigente inerente all'igiene e sicurezza sul lavoro.

I sacchi dovranno essere in poliestere oppure in polietilene (o materiali simili) monouso, a chiusura con laccio o nodo.

La fornitura di tutti i tipi di sacchi occorrenti all'ottimale espletamento del servizio forniti dall'appaltatore in quantità commisurata ai fabbisogni di biancheria soggetta al lavaggio indicati nel presente Capitolato è compresa nelle condizioni economiche offerte in sede di gara.

Sarà cura dell'appaltatore il rilevamento, a mezzo di idonei sistemi, della presenza nei sacchi di eventuali oggetti metallici che, nel caso, dovranno essere restituiti all'Istituzione. In ogni caso l'Istituzione non si assume l'onere di eventuali costi aggiuntivi conseguenti a eventuali deterioramenti o macchie causate dalla presenza di detti corpi estranei.

Le caratteristiche dei sacchi dovranno essere descritte nella offerta tecnica presentata in sede di gara.

Articolo II.II.7 - Prestazioni: verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto

L'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 102, commi 1 e 2, del D.Lvo. 50/2016, è soggetta a verifiche in corso di esecuzione. L'Istituzione, per il tramite del RUP ovvero del Direttore dell'esecuzione del contratto, provvede al monitoraggio, sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, del regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

La verifica consiste nell'accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. L'Istituzione si riserva pertanto la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza dell'attività svolta alle

prescrizioni del presente capitolato. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza. L'appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento alla verifica della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, anche presso la sede dell'appaltatore stesso. L'aggiudicatario è a tal fine tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli presentando, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

Dovrà essere individuato dall'appaltatore un "coordinatore" del servizio, di cui all'articolo I.15 del capitolato – Parte descrittiva, che terrà i rapporti con il RUP ed il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutto quanto attiene al servizio e riferire al Coordinatore dell'appaltatore.

Le prestazioni saranno pertanto rese dal personale dipendente dell'aggiudicatario sotto la direzione operativa ed organizzativa del "coordinatore" designato dall'aggiudicatario stesso.

Articolo II.II.8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario si obbliga:

- ad assicurare il servizio direttamente o con proprio personale regolarmente assunto;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti/soci lavoratori/collaboratori occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative (in particolare quanto previsto per il riposo settimanale dei lavoratori in turno) e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) ed integrativi provinciali/aziendali applicabili alla categoria nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
In caso di inottemperanza, accertata dall'Istituzione o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, il contratto si intenderà risolto *ipso jure*; l'Istituzione potrà provvedere direttamente impiegando la somma della cauzione senza che l'appaltatore possa opporre eccezione, né aver titolo al risarcimento dei danni.
- a dimostrare a semplice richiesta di aver provveduto a quanto sopra.

Al presente appalto non si applica l'articolo 50 del D.Lvo 50/2016, non essendoci personale dipendente, derivante da precedente appalto.

Articolo II.II.9 - Sciopero e/o interruzione del servizio

Non è permessa alcuna interruzione del servizio, che deve essere sempre garantito.

- Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale

In caso di sciopero dei dipendenti dell'appaltatore, dovrà comunque essere garantita la continuità del servizio di lavanderia. Al verificarsi di tale evenienza, l'appaltatore è tenuto a dare congrua informazione all'Amministrazione, entro un termine non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data dello sciopero. In tal caso potranno essere concordate tra l'appaltatore e l'Amministrazione, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative necessarie per garantire la regolare fornitura del servizio.

- Interruzione temporanea del servizio su comunicazione dell'Istituzione

In caso di interruzione temporanea dell'attività, l'Istituzione dovrà darne comunicazione all'appaltatore con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. In questo caso l'Istituzione non riconoscerà all'appaltatore alcun indennizzo. Nel caso in cui non ne abbia dato comunicazione entro i termini prefissati, l'Amministrazione riconoscerà all'appaltatore un equo indennizzo non superiore comunque al 40% del valore medio del servizio giornaliero e per ogni giorno di interruzione.

- Interruzione temporanea del servizio per guasti

Sono ammesse interruzioni temporanee del servizio per guasti agli impianti ed alle strutture tali da non consentire lo svolgimento del servizio medesimo. Si intende per "temporanea" un'interruzione limitata ad un periodo massimo di 2 giorni continuativi. Al verificarsi di dette evenienze, potranno essere concordate tra l'appaltatore e l'Istituzione, in via straordinaria, particolari soluzioni organizzative per il servizio. L'appaltatore dovrà fornire idonea documentazione circa le cause tecniche che ostano al normale svolgimento del servizio, fatte salve le eventuali verifiche che l'Istituzione vorrà disporre. In caso di situazioni di emergenza protratte per un periodo superiore a 2 giorni continuativi, l'appaltatore dovrà avvalersi di mezzi propri per garantire l'erogazione della fornitura.

- Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore, oltre a terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, disordini civili e condizioni meteorologiche particolarmente avverse, anche in relazione all'ubicazione della struttura oggetto del presente appalto e/o emergenze epidemiologiche. Non costituiscono cause di forza maggiore situazioni quali: traffico, carenza di personale, guasti ai mezzi di trasporto. Nei casi di forza maggiore, l'appaltatore dovrà comunque adoperarsi con ogni mezzo per garantire l'erogazione del servizio.

Resta salva altresì la responsabilità dell'appaltatore per interruzioni del servizio dovute a cause a lui imputabili.

Articolo II.II.10 – Oneri a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore è obbligato ad osservare, oltre a quanto indicato nel capitolato generale - Parte descrittiva – Articolo I.8, tutte le disposizioni di carattere organizzativo, regolamentare ed igienico che l'Amministrazione ritenga di dovere impartire sulle modalità di esecuzione del servizio, oltre che tutte le norme vigenti in materia di antinfortunistica, di antincendio, di igiene pubblica o che venissero emanate durante il periodo di validità del contratto.

Compete all'appaltatore la fornitura di appositi bollettari per il ritiro e la consegna della biancheria e tutti gli oneri derivanti dal trasporto.

In particolare, sono a carico dell'aggiudicatario e ricompresi nel prezzo offerto, gli adempimenti sotto indicati ove non già citati all'interno del capitolato:

- I. Il trasporto con personale e automezzi adeguati ed idonei alle normative vigenti in materia;
- II. Lo scarico e il posizionamento della merce presso i locali individuati dalla Stazione Appaltante per lo stoccaggio della stessa;

- III. Il confezionamento della merce con modalità tali da preservarla integra durante il trasporto, il posizionamento e permettere l'individuazione del tipo di prodotto;
- IV. Il mantenimento di requisiti e di conformità alle leggi o disposizioni imperative nazionali o europee che dovessero essere emanate in corso di appalto in merito ai prodotti forniti con – qualora ricorra il caso – sostituzione della merce non più idonea che risulti ancora depositata e confezionata presso la struttura della Stazione Appaltante;
- V. La fornitura di capi che siano ritenuti adeguati a unilaterale e insindacabile giudizio della Amministrazione in ordine ai materiali di cui sono composti, dimensioni, estetica e possibilità di impiego;
- VI. La designazione di una figura Responsabile-referente tecnico organizzativo cui compete il controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato.
- VII. Ogni altra attività non indicata a carico della Stazione Appaltante e necessaria al corretto svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario deve inoltre possedere e mantenere per tutta la durata del contratto:

- un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 oppure alla registrazione EMAS;
- un sistema di analisi dei rischi e di controllo della biocontaminazione (RABC) conforme alla norma tecnica UNI EN 14065.

L'appaltatore deve munire i propri dipendenti dedicati al trasporto, di tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nominativo e la ragione sociale del datore di lavoro. Per ragioni di sicurezza il personale è tenuto ad esporre il suddetto tesserino sulla divisa di lavoro (che deve riportare il nominativo del datore di lavoro).

Il personale addetto al trasporto deve, inoltre, indossare apposita divisa e DPI per il corretto svolgimento delle proprie mansioni, se necessari per legge.

Articolo II.II.11 – Oneri a carico della Stazione appaltante

Sono a carico della Stazione appaltante:

- I. L'individuazione dei locali ove depositare la merce da consegnare e la relativa manutenzione straordinaria e ordinaria dei locali stessi;
- II. La Responsabilità della custodia e corretto utilizzo della merce fornita;
- III. L'individuazione di una o più figure referenti cui il personale referente dell'appaltatore dovrà interfacciarsi per l'ordinaria "conduzione" del contratto di appalto.

Articolo II.II.12 – Controllo di qualità

L'Appaltatore dovrà garantire in qualunque momento, senza obbligo di preavviso, l'accesso ai locali della propria lavanderia da parte dei soggetti di cui al precedente articolo II.II.7 per esercitare un controllo sulla qualità del servizio reso.

Qualsiasi contestazione mossa dall'Istituzione, a seguito di attività ispettiva, sarà formulata a mezzo PEC.

Articolo II.II.13 – Penalità

Fatto salvo quanto già indicato all'articolo I.31 "Penalità" del capitolato speciale d'appalto – Parte descrittiva, qualora si riscontrino inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio di lavanderia, dedotte in contratto, al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

id.	Inadempienza	Penale
1	in caso di irregolarità nelle frequenze / tempi di consegna/ritiro/ripristino della fornitura rispetto ai termini contrattualmente stabiliti ovvero mancato o ridotto ritiro	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
2	in caso di prodotti forniti non corrispondenti/conformi a quelli richiesti / ritirati	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione
3	mancato reintegro o consegna di quanto previsto come dotazione / scorta	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo nel reintegro
4	nel caso di smarrimento o danneggiamento di un capo	l'importo pari al costo sostenuto dall'Istituzione per l'acquisto del nuovo capo, IVA compresa, se non reintegrato dall'appaltatore
5	per mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche richieste	€ 500,00 per ogni tipologia di articolo e per ogni settimana di mancata sostituzione della stessa, in conformità a quanto richiesto
6	in caso consegna di divise pulite in numero inferiore rispetto a quelle inviate al lavaggio	€ 500,00 per ogni episodio
7	Imperfette condizioni igieniche degli articoli consegnati comprovabili attraverso presenza di macchie, odori sgradevoli, ecc.	€ 500,00 per ogni contestazione
8	Imperfette condizioni degli articoli consegnati comprovabili attraverso presenza di plissetture, rammendi eccessivi, strappi assenza bottoni, ecc.	€ 50,00 per ogni articolo
9	per mancata sostituzione, entro 3 giorni dalla contestazione e dal ritiro, dei capi che risultino consegnati non in buono stato di confezione, ovvero non lavati-asciugati-stirati	€ 500,00 per ogni contestazione
10	Mancato adeguamento del sistema di individuazione dei capi nel caso di problemi di qualunque natura a un ospite	€ 300,00 a partire dalla seconda criticità emersa e per ogni evento

11	in caso di perdita di materiale di proprietà dell'Amministrazione o degli Ospiti	l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare l'Amministrazione, corrispondendo la somma necessaria per acquistare l'articolo smarrito, IVA compresa
12	Inadeguata, mancata, ridotta fornitura dei sacchi di raccolta della biancheria	€ 100,00 per ogni contestazione

L'applicazione delle penali avverrà con le modalità di cui all'articolo I.31 "Penalità" del capitolato speciale d'appalto – Parte descrittiva.

Articolo II.II.14 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'articolo I.11 del Capitolato speciale d'appalto – Parte descrittiva, provvede al coordinamento e alla vigilanza sui servizi di cui al presente capitolato e sarà il principale referente per l'aggiudicatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto avrà facoltà e diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento mediante controlli sul rispetto di quanto indicato nel piano di lavoro e, più in generale, in tutta la documentazione presentata in sede di offerta, al fine del buon andamento del contratto.

Per le verifiche si rimanda al precedente articolo II.II.7.

Articolo II.II.15 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto - Parte descrittiva, nel Codice Civile, nel D.Lvo. n. 50/2016 e nelle vigenti leggi inerenti al settore.

CAPO III – SERVIZIO DI PULIZIA

Articolo II.III.1 – Oggetto

Oggetto del presente appalto è l'esecuzione del servizio di pulizia giornaliera e periodica (di seguito indicato come "servizio di pulizia"), nonché il riordino di tutti i locali, uffici, sale riunioni, palestre, camere ospiti, servizi igienici compresi i locali adibiti ad ingressi, atri, scale, pianerottoli, corridoi, ascensori, e altri servizi e ambienti di ogni genere, comprese le loro componenti immobili e mobili, e precisamente: pareti, soffitti, rivestimenti e tappezzerie, zoccoli ed ogni genere di mobile costituente la componente di arredamento, superfici vetrate e vetri in genere, nonché pareti a vetro, tende, tendoni, tendine, apparecchi fissi d'illuminazione come lampadari, globi, plafoniere, pannelli in plexiglas, aree esterne attigue, pavimenti di ogni genere, attrezzature igienico sanitarie e componenti servizi igienici in genere, e ulteriori elementi, ancorché non espressamente indicati, la cui pulizia si configuri come necessaria ai fini dell'ordinario utilizzo dei locali, dell'edificio Casa comunale di riposo "L'Uspidali" – Via Canonico Zuffi 12 – Valenza, di mq 5.000, del quale la Stazione appaltante mette a disposizione le relative planimetrie.

Costituiscono parte del servizio di pulizia anche derattizzazione, deblattizzazione delle superfici e disinfezione dell'intera Struttura, da effettuarsi con cadenza mensile ovvero in caso di eventi particolarmente critici.

Articolo II.III.2 – Modalità di esecuzione del servizio

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio presso la sede indicata al precedente articolo II.III.1 e secondo quanto meglio specificato nel prosieguo, a proprio rischio ed onere, assumendo a proprio carico tutte le spese relative alla mano d'opera, alla fornitura del materiale e delle necessarie attrezzature nonché tutto quanto è necessario per l'esecuzione dei servizi richiesti.

Le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d'intervento in ottemperanza dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 29 gennaio 2021, n. 51, modificato dal Decreto correttivo 24 settembre 2021 e della Relazione di accompagnamento.

Tutto il personale impiegato dovrà essere rigorosamente specializzato nel campo delle pulizie e sanificazione ambientali e ben addestrato in relazione alle specifiche caratteristiche dell'ambiente oggetto del presente servizio.

Tutte le prestazioni di cui agli articoli successivi devono svolgersi tutti i giorni, dal lunedì a domenica, festivi compresi, e in modo tale da non arrecare turbative agli ospiti e all'eventuale attività lavorativa dei soggetti presenti in struttura, come meglio indicato negli articoli che seguono.

Eventuali danni agli ospiti o comunque a terzi che dovessero essere cagionati per inosservanza delle procedure di sicurezza, da parte del personale dell'operatore, non potranno in alcun modo coinvolgere l'Istituzione, ma quest'ultima potrà tenerne conto per eventuali azioni nei confronti dell'appaltatore medesimo (es.: richiesta sostituzione immediata del personale, applicazione penali, richiesta refusione danni, ecc.).

Si precisa che, nei limiti dell'occorrenza all'esecuzione dell'appalto, resta a carico dell'Istituzione la fornitura di acqua, energia elettrica, nonché di un locale da utilizzare come deposito e spogliatoio.

L'Impresa è responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati.

L'Istituzione "L'Uspidali" non sarà responsabile in caso di danni o furti.

L'Istituzione "L'Uspidali" si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali adibiti a depositi, nonché sulle attrezzature ed i materiali in essi custoditi. Alla fine del periodo contrattuale, i locali messi a disposizione dall'Ente dovranno essere riconsegnati nello stato in cui erano alla presa di consegna. L'Istituzione "L'Uspidali" si riserva altresì di effettuare verifiche e controlli sulle schede giornaliera di presenza (orari) e sulle attività svolte.

Il servizio dovrà essere eseguito in modo tale da rispondere in modo ottimale alle seguenti esigenze:

- a) salvaguardare le migliori condizioni igienico sanitarie degli ambienti;
- b) mantenere integro l'aspetto estetico dei locali;
- c) assicurare la conservazione delle superfici sottoposte alle operazioni di pulizia;
- d) adottare le misure preventive e protettive atte a garantire la sicurezza e la salute oltre che del proprio personale, dei ospiti e del pubblico;
- e) assicurare l'integrità degli scarichi fognari attenendosi alle disposizioni vigenti;
- f) istituire appositi registri o simili nei quali dovranno essere annotate le prestazioni svolte. I prodotti impiegati dovranno essere tali da evitare danneggiamenti e macchiature alle strutture e agli infissi e quindi adeguati alla natura e ai tipi di superfici sulle quali si interverrà.

Le operazioni da eseguirsi con frequenza giornaliera nei locali e negli annessi servizi igienici dovranno essere effettuate in modo da garantire comunque la pulizia dei locali in maniera soddisfacente, compatibilmente con lo svolgimento regolare delle attività dell'Istituzione e delle strutture. Le prestazioni dovranno comunque essere adeguate al grado di utilizzo di ciascun ambiente e dovranno essere tali da assicurare costantemente pulizia e igiene. L'accesso nei locali da parte del personale dell'aggiudicatario avverrà in base alle modalità stabilite con l'Istituzione.

Verrà consegnata all'appaltatore una copia delle chiavi per l'accesso all'edificio. Le modalità di consegna, custodia e deposito delle chiavi e il loro elenco saranno concordati e sottoscritti da entrambe le parti. È fatto assoluto divieto di eseguire copia di tali chiavi e di comunicare a terzi eventuali codici di accesso riservati.

L'assegnatario si assume la piena e completa responsabilità della loro custodia, uso improprio, eventuale smarrimento e danni diretti od indiretti che ne possono conseguire. Inoltre deve adottare ogni accorgimento necessario per evitare intrusioni o manomissioni con conseguente danno all'Istituzione o al personale della stessa.

Articolo II.III.3 – Prodotti detergenti – Smaltimento dei rifiuti

Per l'esecuzione del servizio di pulizia e sanificazione, oggetto del presente capitolato, è consentito l'uso esclusivamente di prodotti detergenti e disinfettanti conformi alle vigenti norme di legge in materia, tutti dotati di scheda tecnica da notificare al personale che ne farà utilizzo ed essere usati con le modalità prescritte dal produttore.

Su richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, si dovrà fornire campionatura di ogni prodotto impiegato nonché le schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati.

Dovranno essere tassativamente utilizzati prodotti atossici, non corrosivi, non nocivi, incolori ed inodori.

Qualora i prodotti impiegati, per la loro tipologia e per il loro risultato, non dovessero essere soddisfacenti, a giudizio insindacabile del Direttore dell'esecuzione, l'appaltatore provvederà alla loro immediata sostituzione, anche ripetutamente, sino al raggiungimento del risultato ritenuto ottimale.

L'appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento dei rifiuti, effettuando una scrupolosa e accurata raccolta differenziata dell'umido, della carta, della plastica, del vetro, degli imballaggi, delle pile, dei farmaci scaduti, ecc. secondo le indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione ed in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti nel territorio del Comune di Valenza.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali si intende a carico dell'appaltatore che dovrà annualmente documentarne la corretta esecuzione tramite esibizione dei relativi formulari all'Istituzione. E' vietato tassativamente scaricare qualsiasi rifiuto negli scarichi fognari (lavandini ecc..).

Il mancato rispetto delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti e della raccolta differenziata sarà valutato ai fini di eventuali richiami a carico dell'appaltatore o ai fini di eventuale applicazione di penali.

Gli operatori dell'attività di pulizia sono tenuti a segnalare con tempestività, al Direttore responsabile di struttura e al Direttore dell'esecuzione, eventuali guasti, anomalie, malfunzionamenti, situazioni di pericolo o disagio, rilevati nello svolgimento del servizio.

Articolo II.III.4 - Descrizione degli interventi e loro frequenza

Servizi giornalieri intesi per n. 7 giorni settimanali, domeniche e festivi compresi, da effettuarsi di norma due volte al giorno (mattino e pomeriggio), salvo quanto diversamente specificato:

- scopatura a umido e lavaggio con soluzione detergente-disinfettante di tutti i pavimenti delle camere degli ospiti dei corridoi, atri, soggiorni, refettori, ambulatori ed aree comuni, l'atrio principale, la palestra, locali ex lavanderia e stireria;
- accurata pulizia e lavaggio con disinfezione di tutti i servizi igienici e di tutto l'arredo bagni (pavimenti, piastrelle di rivestimento, wc, scopini, bidet, lavandini, docce, rubinetteria, specchi, etc.) con rimozione dei depositi calcarei mediante idoneo trattamento;
- spolveratura ad umido mediante panni imbevuti di detergente-disinfettante di arredi, armadi e comodini ospiti, sedie, poltrone, poltroncine, tavoli, davanzali, corrimani ecc. relativi a corridoi, atri, refettori, ambulatori, e aree comuni;
- accurata spolveratura ad umido, mediante panni imbevuti di detergente, delle porte in genere per rimuovere eventuali tracce d'impronte o macchie;
- scopatura e lavaggio ascensori con rimozione di eventuali impronte da porte e pareti;
- scopatura del cortile interno alla struttura;
- raccolta di tutti i rifiuti in genere (plastica, vetro, carte, etc..) in sacchi di nylon e trasporto degli stessi negli appositi contenitori siti nel luogo indicato dall'Istituzione appaltante;
- fornitura con carta igienica, salviette di carta e sapone, di tutti i servizi della struttura.

Fanno parte dei servizi giornalieri ordinari anche l'eventuale richiesta immediata di pulizia di locali, servizi igienici o altro non ivi indicato, involontariamente sporcati da un ospite della casa di riposo, per qualunque motivo, compresi eventuali rifiuti organici umani.

Servizi bisettimanali:

- scopatura e lavaggio delle scale interne alla struttura, dei relativi corrimano e deragnatura delle medesime;
- scopatura a umido e lavaggio con soluzione detergente-disinfettante dell'ufficio.

Servizi settimanali:

- deragnatura delle pareti e dei soffitti di tutti i locali;
- pulizia della Cappella e della sagrestia.

Servizi quindicinali:

- scopatura della scala di sicurezza, dei balconi, dei marciapiedi esterni e della camera mortuaria (la stessa dovrà essere pulita comunque ogni volta che dovrà essere utilizzata).

Servizi mensili:

- lavaggio vetri interni ed esterni e relativi infissi di tutti i locali, corridoi, atri, soggiorni ecc. camere degli Ospiti, Ufficio e parti comuni;
- derattizzazione, derattizzazione, deblattizzazione delle superfici e disinfezione dell'intera Struttura.

Servizi semestrali (risanamenti):

- pulizia di tutti i corpi illuminanti (punti luce e plafoniere);
- spolveratura dei termosifoni;
- lavaggio a fondo di tutte le porte;
- lavaggio a fondo di tutti i pavimenti.

Globalità del servizio

Il Servizio di pulizia e sanificazione deve assicurare risultati complessivamente ineccepibili, non potendosi ammettere esclusioni di sorta, anche nell'eventualità che taluni aspetti non siano esplicitamente indicati nelle descrizioni precedenti, essendo le stesse elencazioni a titolo esemplificativo e non esaustivo.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore, la derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione da eseguirsi nei locali di pertinenza interni e nelle aree esterne, mediante personale adeguatamente formato e abilitato ai sensi della vigente normativa.

Al di fuori delle tempistiche e delle indicazioni di cui sopra, l'appaltatore deve provvedere a tutti quegli interventi necessari a far fronte a qualsiasi emergenza.

Modalità di erogazione del servizio di pulizia ambientale e sanificazione giornaliera e periodica

Il numero delle ore richieste è di circa **7.384** (settemilatrecentottantaquattro) annue da svolgersi tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie concordate con l'Amministrazione; il numero di ore è indicativo ed inoltre l'Amministrazione appaltante potrà richiedere prestazioni più estese per esigenze particolari. In questi casi il Direttore dell'esecuzione richiederà la prestazione in tempo utile.

Articolo II.III.5 – Dotazioni dell'appaltatore: materiale d'uso e attrezzature

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione del proprio personale macchine, attrezzature di lavoro, sostanze per la pulizia e dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati alla natura delle prestazioni da eseguire, tenuto conto della consistenza e caratteristiche dei locali e delle attività svolte e rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. L'appaltatore dovrà curare che le macchine, le attrezzature di lavoro, le sostanze per la pulizia e i dispositivi di protezione individuale (DPI) siano impiegati in modo razionale, attenendosi alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti e alle norme contenute nei C.A.M. pubblicati sulla GURI n. 42 del 19.02.2021 "Criteri Ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

In tutti gli spazi oggetto dell'appalto l'aggiudicatario dovrà provvedere al rifornimento dei porta rotoli di carta igienica, degli apparecchi asciugamani e/o dispenser carta asciugamani e dei distributori di sapone a propria cura e spese.

Sono a completo carico dell'appaltatore gli oneri relativi all'impiego di:

- materiali di pulizia di ottima qualità e prodotti da aziende altamente specializzate, conformi alla normativa vigente sull'inquinamento e sulla tossicità;
- divise per il personale impiegato;
- sacchetti per i cestini per la raccolta rifiuti;
- sacchi per la raccolta differenziata (rifiuti organici) e indifferenziata (per il conferimento presso il punto di raccolta esterno);
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

Sono, inoltre, a carico dell'appaltatore la fornitura di tutte le attrezzature che qui di seguito si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- macchinario lavasciuga pavimenti;
- carrelli multiuso per lavaggio e disinfezione, funzionali e idonei per i vari ambienti, al fine di garantire l'ottimizzazione del servizio;
- scope e radazze di vario tipo, panni per ogni uso, spazzoloni per polvere, scovoli per W.C., spugne per tavoli/comodini/sedie, cartelli di avviso (per es. —pavimento bagnato,—attenzione pericolo scivolamento ecc.), secchi o contenitori per disinfezione superfici e suppellettili, secchi grandi per raccolta acque reflue, materiale di ricambio, attrezzature idonee per lavaggio vetri (in particolare per i piani alti), carrelli vari, sacchi nettezza, ecc;
- detersivi (pavimenti), disinfettanti, deodoranti, sterilizzanti, disincrostanti e sacchi rifiuti, carta a secco, guanti, ecc.;
- carta igienica.

Nel caso qualcosa non fosse contemplato ma si rendesse necessario, l'appaltatore non potrà far valere, per nessun motivo, il fatto che il materiale richiesto non sia compreso nell'elenco di cui al precedente comma.

Le attrezzature devono essere sempre aggiornate con il progresso tecnologico e avere una manutenzione periodica certificata. In particolare queste ultime devono essere non rumorose, tecnicamente efficienti e rispondenti agli standard tecnici e di sicurezza indicati dalle leggi vigenti in materia.

Tutti i prodotti chimici per la pulizia e disinfezione (detergenti, detergenti-disinfettanti, disincrostanti, ecc.) devono rispondere ai requisiti previsti dal presente capitolato e dalle norme vigenti in materia (etichettatura, biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) oltre che alle norme contenute nei C.A.M. pubblicati sulla GURI n. 42 del 19.02.2021 "Criteri Ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene".

I prodotti utilizzati per le pulizie dovranno essere adeguati alla natura e ai tipi di superfici sulle quali si interverrà. La stazione appaltante si riserva di far sostituire i prodotti ritenuti non idonei con altri equivalenti, come indicato al precedente articolo II.III.3.

È vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare:

- acido cloridrico
- ammoniaca
- soda caustica
- alcol denaturato.

Quando il loro uso è consigliato nelle schede tecniche di sicurezza dei prodotti impiegati, il personale addetto alle operazioni deve obbligatoriamente utilizzare mascherine e guanti. E' inoltre vietato l'uso di prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante, segatura del legno e piumini di origine animale. L'appaltatore è responsabile dell'osservanza da parte del proprio personale delle norme e disposizioni in materia di prevenzione infortuni. L'appaltatore dovrà impiegare, per adempiere ai suoi impegni, apparecchiature certificate, conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti ed è responsabile dell'adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie durante il servizio. Su tutte le attrezzature in uso, dovrà essere applicata una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno dell'appaltatore stessa.

Articolo II.III.6 - Derattizzazione, deblattizzazione delle superfici e disinfezione dell'intera Struttura

Il servizio di cui in oggetto comprende la derattizzazione (profilassi antimurina), la disinfestazione contro blatte ed insetti striscianti e la disinfezione a carattere di repellente rettili e contro insetti alati al fine di garantire l'igiene ed il decoro dei luoghi.

Di seguito vengono specificate le modalità di svolgimento dei predetti interventi.

- **Derattizzazione:** applicazioni di esche rodenticide collocate all'interno di specifici contenitori.
- **Disinfestazione** contro blatte ed insetti striscianti: intervento di irrorazioni delle parti esterne ed aerosolizzazione delle parti interne.
- **Disinfestazione a carattere di repellente rettili:** interventi da eseguirsi nella stagione calda presso tutti gli ambienti.

Tutti i prodotti utilizzati per i predetti interventi, dovranno essere registrati al Ministero della salute e rispettare i relativi CAM.

Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione dovrà essere qualificato ed idoneo allo svolgimento dell'attività.

Il servizio dovrà essere svolto in modo tale da non creare intralcio alla normale attività lavorativa svolta nella Casa di Riposo.

Articolo II.III.7 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'articolo I.11 del Capitolato speciale d'appalto – Parte descrittiva, provvede al coordinamento e alla vigilanza sul servizio di pulizia e sui servizi accessori compresi nel presente appalto e sarà il principale referente per l'aggiudicatario.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto avrà facoltà e diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento su attrezzature e prodotti impiegati per la pulizia che dovranno risultare corrispondenti alle specifiche tecniche.

Il controllo si esplicherà mediante controlli sul rispetto di quanto indicato nel piano di lavoro e, più in generale, sul rispetto di quanto indicato in tutta la documentazione presentata in sede di offerta.

I servizi periodici (settimanale, mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale) dovranno essere tassativamente eseguiti sulla base di un calendario definito dall'Istituzione e controfirmato, per approvazione, dall'aggiudicatario.

Le date di esecuzione del servizio periodico indicate nel calendario sono prestabilite e fisse. I lavori, da eseguirsi nelle giornate di sabato e/o domenica, saranno documentati da apposite schede, predisposte dall'aggiudicatario, riportanti la data del servizio svolto, il tipo di servizio eseguito ed il personale impiegato per l'esecuzione dello stesso e dovranno essere firmate dal Referente dell'aggiudicatario e controfirmate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui il servizio periodico non fosse svolto neppure il sabato e/o la domenica successivi a quelli previsti dal calendario il servizio periodico sarà ritenuto come non eseguito e l'Istituzione si riserva la possibilità di rivolgersi ad altra Impresa di pulizia per l'esecuzione dello stesso, addebitando il costo relativo all'aggiudicatario.

L'Istituzione "L'Uspidali" si riserva, a suo insindacabile giudizio, di diminuire o aumentare i servizi indicati nel Capitolato e di modificare (in aumento o in diminuzione) il numero complessivo delle ore indicate per il presente servizio.

In ogni caso dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità del servizio.

L'Amministrazione si riserva di richiedere all'aggiudicatario eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel presente capitolato. L'aggiudicatario si impegna a svolgere tali prestazioni aggiuntive con le seguenti modalità:

- prestazioni aggiuntive non urgenti: entro 24 ore dalla richiesta;
- prestazioni aggiuntive urgenti: entro 2 ore dalla richiesta o comunque nel più breve tempo possibile.

Per tali prestazioni l'aggiudicatario applicherà il costo orario offerto in sede di gara.

Detti servizi dovranno essere eseguiti solo previa autorizzazione da parte del RUP, a seguito della quale il Direttore dell'esecuzione del contratto indicherà tempi e modalità di intervento e che sarà deputato ad effettuare tutti i necessari controlli sulla qualità dell'attività svolta.

Articolo II.III.8 - Organico

L'organico impiegato nel servizio, dipendente dell'appaltatore, dovrà essere dichiarato in sede di offerta in quantità e qualifica. L'organico dovrà prevedere un numero adeguato di personale addetto allo svolgimento delle attività in argomento.

Deve essere garantita la presenza costante dell'organico nelle diverse fasi del servizio, conformemente a quanto proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta. A tale proposito deve essere indicato il numero del personale sempre presente nelle diverse fasi del servizio.

Nel caso in cui il numero del personale offerto in sede di gara non fosse sufficiente a garantire il regolare svolgimento del servizio, l'appaltatore è tenuto a provvedere alle necessarie integrazioni di personale.

L'Istituzione "l'Uspidali" si riserva il diritto di chiedere all'appaltatore la sostituzione del personale, da esso dipendente, ritenuto inadatto al servizio per comprovati motivi. In tale caso l'appaltatore provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per l'Ente.

L'organico impiegato per l'espletamento del servizio, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dall'aggiudicatario.

L'appaltatore, in caso di assenza del personale, deve provvedere alla sua sostituzione entro 24 ore.

Articolo II.III.9 - Penalità

Fatto salvo quanto già indicato all'articolo I.31 "Penalità" del capitolato speciale d'appalto – Parte descrittiva, qualora si riscontrino inadempienze dell'appaltatore nell'esecuzione del servizio di pulizia, dedotte in contratto, al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'appaltatore le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

id.	Inadempienza	Penale
1	Numero di ore dedicato al servizio non corrispondente al numero indicato in sede di offerta	€ 500,00 al giorno per ogni giorno di inadempienza
2	Organico impiegato per l'espletamento del servizio in numero non adeguato e/o immotivatamente differente da quello dichiarato in fase di offerta dall'aggiudicatario	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
3	Abbigliamento non idoneo allo svolgimento della professione.	0,3 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni giorno di inadempienza
4	Mancato rispetto normativa CAM – Utilizzo di attrezzature e/o prodotti diversi rispetto a quanto previsto in sede di capitolato e di offerta	0,3 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni singola inadempienza
5	Mancato rispetto delle disposizioni impartite dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione del contratto	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni singola inadempienza
6	Comportamento scorretto e non professionale nei confronti degli ospiti. Il perdurare di tale comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà l'obbligo di sostituire il personale interessato, oltre all'applicazione della penale	1 ‰ ammontare netto contrattuale
7	Comportamento scorretto e non professionale nei confronti della Stazione appaltante, del suo personale o delle proprietà, mobili e immobili, della stessa	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni singolo evento
8	Mancata e/o non completa pulizia di uno o più locali (pulizie giornaliere)	€ 200,00 per ogni singolo locale, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione di quanto contrattualmente previsto
9	Mancata e/o non completa pulizia di uno o più locali (pulizie periodiche) e/o mancata e/o non completa esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato – Titolo II parte prestazionale – Capo III – Servizio di pulizia	€ 300,00 per ogni singolo locale, per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'esecuzione di quanto contrattualmente previsto

10	Inottemperanza alle prescrizioni contenute nel processo di sanificazione proposto	€ 200,00 per ciascuna inottemperanza
11	Mancato rifornimento dei porta rotoli di carta igienica, degli apparecchi asciugamani e/o dispenser carta asciugamani e dei distributori di sapone	€ 500,00 al giorno per ogni giorno di inadempienza
12	Mancato aggiornamento dell'elenco del personale	0,3 ‰ ammontare netto contrattuale
13	Mancato rispetto delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti e della raccolta differenziata	1 ‰ ammontare netto contrattuale per ogni singola inadempienza

L'applicazione delle penali avverrà con le modalità di cui all'articolo I.31 "Penalità" del capitolato speciale d'appalto – Parte descrittiva.

Articolo II.III.10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato le parti fanno riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto - Parte descrittiva, nel Codice Civile, nel D.Lvo. n. 50/2016 e nelle vigenti leggi inerenti al settore.